



ISTITUTO DI STUDI
POLITICI ECONOMICI E SOCIALI

IL COMPLESSO RAPPORTO TRA RICICLAGGIO ED EVASIONE FISCALE

FEBBRAIO 2026



Il complesso rapporto tra riciclaggio ed evasione fiscale

**©Fondazione Eurispes – Documento non riproducibile
integralmente**

LABORATORIO EURISPES SULLE POLITICHE FISCALI



Indice

Premessa	3
Riciclaggio ed autoriciclaggio	10
La giurisprudenza	12
Dal riciclaggio al cyberlaundering	19
Gli indicatori UIF	20
L'High frequency trading	23
Follow the money, anche quello virtuale	26
Evasione fiscale, criptovalute e profitto del reato	30
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte	34
Concetto e disciplina del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte	34
Strumenti di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte	41
I fondi patrimoniali	41
Fiduciarie: riservatezza ed accertamenti	43
I trust	45
Conclusioni e profili internazionali	49
Proposte	56
Utilizzo dell'intelligenza artificiale per il contrasto alle attività di riciclaggio	56
Monitoraggio delle transazioni nel metaverso o su nft e criptovalute	57
Controllo specifico sui sistemi di pagamento informali ed attuazione della strategia del "follow the money"	58
Voluntary disclosure sui contanti	59
Monitoraggio delle procedure concorsuali per evitare il loro utilizzo abusivo tramite l'immissione di capitali di dubbia provenienza	61
Monitoraggio e tassazione operazioni di high frequency trading	62
Contrasto all'utilizzo della intelligenza artificiale a fini di deresponsabilizzazione penale	63
Alcuni numeri	64



Premessa

Le attività di riciclaggio ed i fenomeni di evasione fiscale, pur appartenendo a categorie concettuali diverse tra loro, presentano caratteristiche e perseguono finalità comuni: accumulare capitali e patrimoni “nascondendoli” all’azione delle autorità di polizia e degli organi accertatori.

Entrambe le fattispecie, spesso collegate tra loro e realizzate attraverso il ricorso a sofisticati artifici contabili, si realizzano mediante la falsificazione dei bilanci, alimentano la cosiddetta economia sommersa e generano flussi di denaro capaci di determinare gravi distorsioni del mercato, alterando anche le condizioni di libera concorrenza.

La tutela del sistema economico si persegue, dunque, ostacolando il reinvestimento nei processi produttivi dei capitali di illecita provenienza.

Non a caso, del resto, anche i reati tributari sono stati fatti rientrare nella definizione di “attività criminosa”, i cui proventi possono oggi costituire oggetto di operazioni di *money laundering*. Anche l’impiego, la sostituzione o il trasferimento in attività economiche dei proventi da evasione fiscale integrano infatti il delitto di riciclaggio.

La tendenza a limitare l’uso del contante e l’ampliamento del novero dei soggetti obbligati a segnalare alle autorità competenti le operazioni sospette concorrono peraltro a contrastare l’insidiosità di condotte finalizzate al reimpiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti anche dalla commissione di reati tributari, o comunque dirette ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tanto l’evasione fiscale quanto il riciclaggio presuppongono del resto, sempre, l’esercizio di attività dirette all’accumulazione di ricchezza.

Nel primo caso, tuttavia, la provenienza dei capitali sottratti all’imposizione è quasi sempre lecita, derivando da attività economiche o finanziarie il cui esercizio è consentito e disciplinato dall’ordinamento giuridico¹.

Nel secondo caso, viceversa, il riciclaggio ha per oggetto ricchezza sempre derivante da attività criminali (i cosiddetti “reati presupposto”).

Come detto, il fine perseguito dall’“operatore” consiste però, in entrambi i casi, nel mimetizzare i proventi ostacolando al tempo stesso l’individuazione della provenienza del denaro.

La legge, attraverso la disciplina antiriciclaggio, mira a sanzionare le attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità che abbiano la caratteristica specifica di essere idonee ad impedire od ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

¹ L’unica eccezione di attività illecite che danno luogo a proventi soggetti a tassazione è costituita dalla tassazione dei proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale, ex art 14, comma 4, legge 537/93.



La giurisprudenza formatasi in materia consente di affermare che per la sussistenza del delitto di riciclaggio l'elemento soggettivo è il dolo generico, accompagnato dalla consapevolezza che i proventi occultati sono da ricondurre a delitti.

Provento riciclabile è allora ogni vantaggio economico derivante da reato e, seguendo questa logica, anche il delitto di frode fiscale è appunto entrato a far parte della gamma dei reati presupposto del riciclaggio.

L'impiego, la sostituzione o il trasferimento in attività economiche dei proventi da evasione fiscale integrano oggi il delitto di riciclaggio². La maggior ricchezza presente nel patrimonio del reo per effetto della consumazione di un reato tributario, ancorché derivante da risparmi d'imposta, è infatti certamente provento del reato, e, in particolare, può rientrare in quella nozione di "altra utilità", che, ai sensi dell'art. 648 bis, può costituirne l'oggetto.

Riciclaggio ed evasione fiscale possono, tra l'altro, seguire direzioni talvolta parallele e talvolta diverse.

Spesso infatti la criminalità organizzata immette nel circuito economico le risorse accumulate, ma poi, nell'intento di sottrarsi (anche) al pagamento dei tributi, tende ad occultarne comunque la disponibilità, dissimulandone la reale natura, provenienza, titolarità effettiva ed ubicazione, nonché alimentando ulteriori fenomeni di evasione e di elusione fiscale, in campo sia nazionale sia internazionale, in un circolo vizioso che si autoalimenta.

Anche la fattispecie del delitto di autoriciclaggio, che, a differenza del riciclaggio, è commesso dalla stessa persona che ha commesso il reato originario e si realizza quando il soggetto che ha realizzato il reato utilizza direttamente il denaro o i beni ottenuti da quell'attività illecita per svolgere ulteriori attività economiche, finanziarie o speculative, risulta simile a quella del riciclaggio, quanto meno nel fine di impiego in attività economiche di risparmi fiscali fraudolenti.

Prima di entrare nel merito delle specifiche modalità di realizzazione delle due fattispecie di reato – riciclaggio ed autoriciclaggio – bisogna capire esattamente cosa si intende per l'uno e per l'altro e quali sono le differenze tra i due fenomeni delittuosi.

Nell'analizzare le due fattispecie di reato bisogna quindi evidenziare i meccanismi comuni che, in generale, stanno alla base delle attività illecite, partendo proprio dal concetto di sostituzione e trasferimento.

Sostituire i capitali illeciti significa, in sostanza, rimpiazzare il denaro o i valori "sporchi" con altri "puliti". Tale condotta può essere realizzata nei modi più disparati: dal modo più semplice, con il versamento presso banche di denaro o di assegni e con il successivo ritiro di denaro contante dell'importo corrispondente, a più complesse operazioni bancarie, finanziarie, valutarie,

² Nel caso, per esempio, di omesso versamento d'imposta, l'oggetto del reato di riciclaggio coinciderà con l'utilità ritratta dal mancato versamento e quindi con l'ammontare dell'imposta non versata.



commerciali, o societarie, ovvero attività attraverso le quali si “cambiano” le originarie utilità economiche di illecita provenienza con altre apparentemente lecite e “pulite”, non più riconducibili, in via immediata e diretta, al reato di cui le prime hanno costituito il profitto o il provento.

Vi è poi la condotta di trasferimento, che è una *species* di quella di sostituzione, da cui differisce per il fatto che i valori di provenienza illecita non vengono sostituiti o cambiati con altri valori, di identica o diversa natura, ma semplicemente trasferiti o spostati da un soggetto ad un altro soggetto (se del caso, ma non necessariamente, anche da un luogo ad un altro luogo), in modo da fare perdere le tracce della loro provenienza. Si pensi, per esempio, all’acquisto di un immobile con proventi criminosi da parte di un soggetto apparentemente “pulito”, diverso da quello cui appartiene il denaro illecito utilizzato per l’acquisto, ed al successivo ritrasferimento del bene all’effettivo destinatario, che così non appare nella contrattazione originaria.

Gli svariati sistemi di trasferimento di somme utilizzati per il riciclaggio si coniugano del resto con altrettante operazioni, che, fittiziamente, ne consentono un’apparente copertura. In tal senso, bisogna richiamare anche la “tradizionale” tecnica delle false fatture, che possono avere per oggetto operazioni del tutto inesistenti (oggettivamente inesistenti), ovvero operazioni per importi superiori o inferiori a quelli effettivi (sovra o sottofatturazione). L’illecito tributario, quindi, fornisce in tali casi copertura agli spostamenti di denaro di origine delittuosa.

Vi sono poi specifiche operazioni attraverso le quali si persegue il fine illecito come ad esempio il *loan back*, una pratica di finanziamento, di per sé regolare, con cui un soggetto giuridico si indebita e acquisisce liquidità, rilasciando le garanzie richieste grazie all’intervento di un terzo, di solito costituito da un’istituzione bancaria o finanziaria estera depositaria di fondi di origine illecita. Quando il debito non viene onorato, l’erogatore del finanziamento escute la garanzia e la soluzione avviene proprio mediante l’utilizzo dei fondi di provenienza illecita.

Il *commingling*, invece, si riferisce alla confusione di fondi illeciti con fondi leciti: tali operazioni risultano agevolmente realizzabili nel caso in cui un’organizzazione criminale abbia il controllo di un’impresa che operi sul mercato e funga da copertura. Frequente a tal fine è la costituzione di società di comodo (*newco*), preferibilmente allocate in paesi *off-shore*, verso le quali è più facile fare affluire denaro sporco.

Quel che è certo è che il riciclaggio è un sistema complesso, un “processo” che difficilmente si riduce ad una singola operazione³.

Nel contrasto a tali fenomeni è allora indispensabile il contributo di tutti gli operatori economici.

³ E si deve tener conto che le tecniche finora accennate rappresentano comunque sistemi non “professionali”. Le organizzazioni “serie” si avvalgono infatti di meccanismi sempre più sofisticati, come, ad esempio, il *tunneling IP*, cioè una tecnica per la trasmissione dei dati attraverso un canale sicuro in cui muovere informazioni crittografate.



E in tal senso è fondamentale il sistema delle segnalazioni sospette⁴.

L'art. 35 del D.lgs 231/2007 impone infatti ad un'ampia platea di soggetti (cd. "soggetti obbligati"), costituita da intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco, società di gestione accentrata di strumenti finanziari e di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari, di portare a conoscenza della UIF⁵, mediante l'invio di segnalazioni di operazioni sospette, le operazioni per le quali «sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa».

⁴ L'obbligo di segnalazione è disciplinato dall'articolo 35 del decreto legislativo 231/2007, che, nella versione vigente, stabilisce che:

1) I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.

2) In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.

3) I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse.

4) Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

5) L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

⁵ L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è stata istituita presso la Banca d'Italia dal D.lgs n. 231/2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una *Financial Intelligence Unit* (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale, con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.



Quanto alle segnalazioni per operazioni sospette è opportuno evidenziare che il “sospetto” può appunto essere desunto da caratteristiche, entità e natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento, o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell’attività svolta dai soggetti a cui le operazioni sono riferite.

Il sospetto deve peraltro fondarsi su una valutazione compiuta di tutti gli elementi delle operazioni – oggettivi e soggettivi – a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta, ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, si prevedono alcuni strumenti operativi, tra cui i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, elaborati e diffusi dalla UIF e gli indicatori di anomalia, emanati e aggiornati sempre dalla UIF⁶.

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, in via telematica.

Le segnalazioni di operazioni sospette, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo⁷.

La UIF può richiedere ulteriori informazioni al soggetto segnalante, ad altri soggetti destinatari degli obblighi, alle Pubbliche amministrazioni e scambiare informazioni con omologhe autorità estere.

La UIF fornisce, inoltre, i risultati degli studi effettuati alle Forze di polizia, alle autorità di vigilanza di settore, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Ministero della Giustizia ed al Procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo e trasmette alla Direzione

⁶ La UIF svolge analisi e studi su singole anomalie riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell’economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell’analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria. L’analisi finanziaria consiste in una serie di attività volte a comprendere, sulla base dell’insieme degli elementi acquisiti, il contesto all’origine della segnalazione, individuare i collegamenti soggettivi e operativi, ricostruire il percorso dei flussi finanziari segnalati come sospetti e identificare le possibili finalità sottostanti.

⁷ L’adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette è presidiato da garanzie di riservatezza e di anonimato del segnalante. A tal fine:

- 1) i soggetti obbligati e gli ordini professionali che ricevono le segnalazioni dai propri iscritti sono obbligati ad adottare misure volte ad assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione;
- 2) la segnalazione inoltrata deve essere priva di qualsiasi riferimento al nominativo della persona fisica segnalante;
- 3) gli Organi Investigativi sono tenuti ad omettere, nelle denunce eventualmente trasmesse all’Autorità Giudiziaria, l’identità delle persone fisiche e degli altri soggetti obbligati che hanno inviato la segnalazione;
- 4) l’Autorità Giudiziaria può richiedere l’identità del segnalante solo con decreto motivato, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.



Investigativa Antimafia e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza le segnalazioni che presentano rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, oltre che i risultati delle analisi svolte.

La UIF, con cadenza periodica e a mezzo posta elettronica certificata, comunica infine al segnalante gli esiti delle segnalazioni.

Le segnalazioni, come detto, sono trasmesse in via esclusivamente telematica, tramite il portale della Banca d'Italia e il loro contenuto si articola in particolare in quattro principali sezioni informative:

- dati informativi, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante;
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, i soggetti, i rapporti e i legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.

Le segnalazioni sono sottoposte ad un duplice livello di controlli automatici, effettuati prima dai segnalanti, mediante gli strumenti di diagnostica disponibili sul portale della UIF, e poi dagli stessi sistemi informativi della UIF (in fase di acquisizione della segnalazione), volti ad assicurare l'integrità e la compatibilità delle informazioni fornite.

La Segnalazione di Operazione Sospetta, evidentemente, è dunque una parte fondamentale dell'azione di contrasto al riciclaggio.

Presupposto fondamentale della SOS, come visto, è l'individuazione di possibili anomalie, come rilevate dall'evidenza di incompatibilità e incoerenza tra il soggetto segnalato e la sua operatività⁸.

La valutazione del sospetto, che si basa sulla reale conoscenza del cliente e sul profilo di rischio associato, è effettuata sulla base del patrimonio informativo relativo alla capacità economica del cliente stesso in possesso dell'intermediario e si fonda su:

- aspetti oggettivi, quali l'attività svolta dal cliente, entità, frequenza e natura delle operazioni, strumenti utilizzati;
- aspetti soggettivi, quali capacità economica e caratteristiche del cliente, rapporti con paesi con regimi fiscali privilegiati;
- ogni altra circostanza conosciuta sulla base delle funzioni esercitate o notizie acquisite nell'ambito dell'attività svolta, come, ad esempio, colloqui con il cliente, notizie sulle relazioni d'affari, notizie da fonti aperte.

Come chiarito dalla Banca d'Italia, la segnalazione delle operazioni sospette non è equiparabile alla denuncia penale, avendo "solo" il fine di evidenziare operazioni non trasparenti ed avendo dunque una finalità preventiva. Con la SOS

⁸ Come evidenziato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20647 dell'8 agosto 2018, la segnalazione è legata ad un giudizio di carattere tecnico tendenzialmente oggettivo.



si evidenzia in sostanza, semplicemente, che una certa operatività, ovvero un dato comportamento, non è coerente rispetto al patrimonio informativo e alla conoscenza che si ha del cliente.

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, del resto, la norma non prevede alcuna soglia minima di importo e l'obbligo di segnalazione scatta anche nel caso in cui l'operazione sia stata semplicemente tentata.

Ma tale sistema funziona?

Diciamo che sta migliorando.

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha a tal proposito recentemente pubblicato il nuovo Quaderno dedicato alle Statistiche sulle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) relative al primo semestre 2025, rilevando che, nel periodo considerato, è proseguito l'incremento delle SOS già osservato nella seconda parte del 2024: il numero delle segnalazioni ha infatti raggiunto quota 80.930, registrando un aumento del 15,6% rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente⁹.

Nel corso delle analisi, la UIF ha inviato 2.945 richieste di informazioni ai soggetti obbligati, di cui il 59,2% a segnalanti diversi da quelli che avevano originariamente trasmesso la segnalazione. L'analisi conferma che i reati presupposto più gravi per impatto finanziario, diffusione territoriale e conseguenze economiche e sociali sono: la corruzione, l'estorsione, i reati tributari, il narcotraffico e i reati fallimentari. In un tale contesto le segnalazioni riguardanti fattispecie di tipo fiscale sono inoltre quasi un quarto del totale, laddove le frodi nelle fatturazioni restano la tipologia più ricorrente, anche attraverso un utilizzo importante degli IBAN virtuali con il trasferimento di proventi illeciti all'estero (Sud-Est asiatico o beneficiari di origine cinese)¹⁰.

Da qui partiamo nel nostro "viaggio" nel complesso rapporto tra evasione fiscale e riciclaggio, il cui contrasto passa sempre attraverso il motto di falconiana memoria: *follow the money*.

⁹ L'aumento è stato trainato soprattutto dalle segnalazioni provenienti da banche e Poste, dal settore dei giochi e scommesse, dagli istituti di pagamento, dai punti di contatto di prestatori di servizi comunitari e dai prestatori di servizi per le cripto-attività.

¹⁰ Si rileva anche l'allarme sull'uso delle criptovalute.



Riciclaggio ed autoriciclaggio

La contestazione del reato di riciclaggio (articolo 648-bis del Codice penale) può essere elevata nei confronti di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, o compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Se detti beni e denari sono impiegati in attività economiche, si commette il reato di analoga gravità previsto dall'articolo 648-ter.

La giurisprudenza in materia è stata sempre molto rigorosa.

È stato infatti ritenuto integrare riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo ma anche a rendere solo più difficile l'accertamento della provenienza del denaro attraverso un qualsiasi espediente (cfr., Cass., n. 1422/2012).

E ancora è stato ritenuto configurare di per sé un autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti e anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito (cfr., Cass., n. 546/2011), e ciò pur in presenza di una completa tracciabilità dei flussi finanziari, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell'avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito (cfr., Cass., n. 47375/2009).

Non è necessario infatti che sia impedita la tracciabilità del percorso dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata (cfr., Cass., n. 3397/2012).

Il riciclaggio (a differenza dell'autoriciclaggio) richiede però necessariamente il coinvolgimento di soggetti terzi, estranei al delitto principale (da cui provengono i denari), laddove la difficoltà da parte dell'accusa, spesso, risiede proprio nel provare la consapevolezza del terzo della provenienza delittuosa di tali beni/utilità.

L'autoriciclaggio (articolo 648-ter, n. 1, del Codice penale) risolve invece le difficoltà di provare il consapevole coinvolgimento del terzo nella "ripulitura" delle somme illecite: in tal caso è infatti lo stesso soggetto che ha commesso il delitto principale (da cui derivano i beni e le utilità) a trasferirle, investirle, impiegarle, ecc.

Ne consegue che anche i reati tributari, societari e fallimentari, allorché i proventi illecitamente conseguiti vengono direttamente trasferiti, investiti o impiegati in attività economiche, possono allora costituire i delitti-fonte di tali tipi di reati.

Rispetto al riciclaggio, con l'autoriciclaggio è tuttavia richiesto un qualcosa in più e cioè un ostacolo concreto – non generico – all'identificazione della provenienza. E individuare esattamente cosa occorre perché si verifichi il richiesto



“concreto” ostacolo all’identificazione della provenienza delle somme, non è sempre agevole.

È sufficiente infatti che le stesse si distacchino dal patrimonio sociale, così da rendere necessaria una ricostruzione, più o meno difficoltosa, della strada percorsa e della destinazione raggiunta, oppure devono essere messi in atto dei veri e propri artifici contabili o simulativi, che rendano, appunto, concretamente difficile capire dove sono andate a finire le somme?

La ratio del reato di autoriciclaggio, come visto, è quella di sanzionare chi si è illecitamente procurato denaro od altri beni attraverso la commissione di un reato e poi utilizza con date modalità i profitti degli illeciti commessi.

Quanto precede non avviene, ad esempio, per il ladro, che non verrà punito, oltre che per furto, anche per autoriciclaggio se utilizza il bene sottratto. Ma, invece, si verifica, come dice espressamente la norma, a carico di «chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa».

Se, quindi, ad esempio, il denaro proveniente da una truffa o da un reato tributario viene direttamente versato sul conto bancario dello stesso autore del reato-base, senza che ciò dia luogo a difficoltà identificative, manca il presupposto del nuovo delitto.

Se, invece, la stessa somma viene illecitamente esportata all’estero, magari in un “paradiso fiscale” che non dia collaborazione all’Italia, scatta senz’altro il presupposto della punibilità per autoriciclaggio, consistente appunto nel «concreto ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa».

Come detto, tuttavia, il concetto di concreto ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa delle somme resta comunque incerto e legato al caso specifico e alle soluzioni giurisprudenziali di volta in volta rese.

A mero titolo di esempio si pensi ancora alle seguenti situazioni:

- una società, a seguito di un reato tributario, trasferisce le somme derivanti dal risparmio fiscale illecito sul conto personale dell’amministratore o dei soci;
- una società utilizza le somme risparmiate mediante il reato tributario versandole sul conto di una società estera in adempimento di clausole contrattuali relative all’acquisizione di partecipazioni della stessa società;
- l’amministratore di una società di capitali utilizza le somme risparmiate mediante il reato tributario ricevendo un’anticipazione sul proprio compenso per effettuare delle spese personali di carattere straordinario.

E l’elencazione potrebbe continuare all’infinito.

Invero, anche se la soluzione più logica dovrebbe consistere – affinché si possa parlare di “ostacolo” – nel ritenere necessaria la messa in atto di un *quid*



pluris, la genericità della formula usata dal Legislatore comporta comunque un'ampia discrezionalità dell'autorità giudiziaria e solo la giurisprudenza potrà delinearne esattamente i contorni applicativi.

In termini più generali giova comunque evidenziare che, quanto al tema della identificazione della concreta capacità dissimulativa della condotta punibile a titolo di autoriciclaggio, le valutazioni debbono essere sempre orientate da un criterio di idoneità *ex ante*. Il Giudice deve cioè collocarsi al momento del compimento della condotta e verificare, sulla base degli elementi di fatto di cui dispone, se in quel momento l'attività posta in essere avesse un'idoneità dissimulativa, e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita.

LA GIURISPRUDENZA

Visto il ruolo fondamentale che la giurisprudenza ha nella specificazione e “messa a terra” dei suddetti concetti, vediamo di seguito in che modo i giudici si sono fino ad oggi espressi su tali tematiche, sia in tema di riciclaggio che di autoriciclaggio.

La Corte di Cassazione, Sez. Penale, con la Sentenza n. 38141 del 10/10/2022, ha affermato che integra il reato di riciclaggio anche la semplice condotta di colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di beni, che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro.

Nella specie, i giudici di merito avevano ricostruito la vicenda nei seguenti termini:
- il ricorrente aveva aperto, a proprio nome, un conto corrente, delegando il coniuge per le relative operazioni;
- sul conto era stato riversato il denaro provento dei delitti di bancarotta commessi dal coniuge, con il quale erano state periodicamente pagate al venditore, a mezzo di rimesse bancarie, le rate mensili del prezzo di un immobile fittiziamente intestato allo stesso imputato.
I giudici di merito avevano pertanto ravvisato una unica condotta di riciclaggio, realizzata con più atti, laddove la fittizia intestazione aveva costituito solo un segmento della più articolata condotta di riciclaggio.

Il riciclaggio, rileva la Corte, è comunque un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purché unitariamente riconducibili



all'obiettivo comune cui sono finalizzati: ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto.

In tal caso, si configura quindi un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere.

La Corte di Cassazione, Sez. Penale, con la Sentenza n. 35260 del 23.09.2021, ha affermato, questa volta in tema di autoriciclaggio, che è configurabile una condotta dissimulativa allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica, ovvero società di persone o capitali.

Si rientra quindi in tale fattispecie anche quando il profitto dell'appropriazione indebita viene impiegato trasferendolo ad un istituto bancario terzo o ad una società.

Nella specie, il denaro di cui l'indagato si era appropriato in danno della persona offesa era poi stato impiegato per una transazione con l'istituto di credito e per l'estinzione di una ipoteca. In tal modo, il profitto del reato presupposto di appropriazione indebita era stato sostituito estinguendo un credito vantato dalla Banca ed estinguendo altresì l'ipoteca che la Banca vantava su immobili intestati all'imputato. Non vi era dunque dubbio, secondo la Cassazione, che l'utilizzazione del denaro, frutto del reato presupposto, per estinguere un debito ed un'ipoteca costituiva una specifica condotta di sostituzione del profitto del reato presupposto, posto che il compendio monetario assumeva diversa destinazione, transitando nella disponibilità esclusiva di altro soggetto giuridico (l'istituto bancario), proprio per effetto delle condotte poste in essere anche dall'imputato, il quale, dopo l'operazione di sostituzione, godeva anche della titolarità di beni liberi da garanzie reali.

La Corte di Cassazione, Sez. Penale, con la Sentenza n. 4855 del 22/12/2022, ha affermato che ai fini della sussistenza del reato di autoriciclaggio lo spostamento, ovvero l'impiego in qualunque forma di rilevanti somme di denaro di provenienza illecita non può beneficiare della non punibilità di cui al quarto comma dell'art. 648 terl Cod.pen., che esclude la punibilità se il denaro o i proventi vengono destinati alla mera utilizzazione o godimento personale, anche laddove tali condotte fossero finalizzate a meglio godere del denaro stesso, o a far fronte a spese personali dell'autore del reato presupposto, perché si tratta di situazioni che incidono in maniera decisiva sull'economia legale, compromettendola.

Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva confermato la pronuncia che aveva condannato gli imputati in ordine ai reati di acquisto e detenzione illecita di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni e detenzione illecita di marijuana, loro ascritti. La Suprema Corte partiva da una analisi della clausola di non punibilità prevista dal quarto comma dell'art. 648ter1 Cod.pen., evidenziando che l'esimente in esame esclude l'assoggettamento a pena per coloro che "fuori dei casi di cui ai commi precedenti" destinino il



denaro, i beni o le altre utilità, derivanti dal reato presupposto, “alla mera utilizzazione o al godimento personale”. Secondo i giudici di legittimità, al fine di comprendere lo spazio operativo della clausola del godimento personale di cui al quarto comma dell’art. 648 ter1 cod.pen., appare chiaro che la direttrice da seguire è quella della possibile aggressione, da parte dell’autore della condotta, del bene giuridico protetto dall’art. 648 ter1 Cod.pen., che è costituito dall’ordine economico, e ciò soprattutto con riferimento al reinvestimento di profitti illeciti costituiti da somme di denaro.

La Corte ricordava nella specie anche che la stessa Cassazione (v. Cass., Sez. 2, n. 30399 del 7/06/2018) si era già pronunciata sul tema, affermando il principio di diritto secondo cui: «la clausola di non punibilità prevista nel comma quarto dell’art. 648 ter 1 Cod. pen. (...) va intesa ed interpretata nel senso (...) che (...). l’agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa».

L’operatività dell’esimente è dunque circoscritta alle sole situazioni in cui il denaro o gli altri beni che derivano da un delitto non colposo presupposto non siano dallo stesso autore in qualche modo impiegati «in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative».

La fattispecie in esame era invece caratterizzata dallo spostamento di parte delle somme provento del reato presupposto (nella specie, traffico di stupefacenti) in un paese estero (nella specie la Croazia, elemento già di per sé evocativo della volontà di nascondimento del denaro), e dal successivo utilizzo dello stesso denaro per estinguere finanziamenti, o effettuare acquisti, che, pur apparendo di natura personale, non potevano che comportare l’inquinamento dell’economia legale (acquisto di immobili, compagini societarie, autovetture e motoveicoli di elevato valore).

Del resto, ai fini della detta clausola, se il mero godimento personale può facilmente individuarsi in situazioni che coinvolgono beni primari (si pensi al caso di scuola del soggetto che, dopo aver commesso il furto di un genere alimentare, lo consumi), lo stesso non può certo dirsi per il denaro, di per sé capace di inquinare le attività economico-finanziarie in cui è riadoperato, per lo meno quando il suo ammontare raggiunga livelli significativi e sia impiegato per l’acquisto di beni mobili ed immobili, ovvero per operazioni bancarie poste in essere dall’autore del delitto presupposto.

Altro profilo di interesse è quello affrontato dalla Corte di Cassazione, Sez. Penale, con la sentenza n. 47528 del 16.12.2022, con cui la Corte ha rilevato che le considerazioni formulate dalla giurisprudenza e riferite ad ipotesi di reati tributari, per i quali incombe comunque sull’amministratore di diritto l’onere della regolare tenuta delle scritture e del pagamento delle imposte, non possono essere automaticamente estese anche alla posizione dell’amministratore di diritto a fronte



di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio compiute dei gestori di fatto delle stesse società.

La responsabilità a titolo di concorso dell'amministratore di diritto in tali ultimi reati non può infatti derivare esclusivamente dalla assunzione della carica, poiché le condotte di sostituzione dei proventi illeciti punite dalla fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio costituiscono un *quid pluris* rispetto alle "semplici" attività di evasione fiscale e richiedono pertanto la prova, sotto il profilo soggettivo, di un concorso, quantomeno morale, da parte dell'amministratore di diritto e cioè la coscienza e volontà che la società era utilizzata anche per il compimento di tali attività, non bastando una generica consapevolezza della destinazione della struttura ad attività di elusione/evasione fiscale.

Nel caso di specie, il Tribunale, accogliendo l'istanza avanzata dall'imputata, aveva annullato l'ordinanza emessa dal GIP con cui veniva applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari per avere partecipato ad un sodalizio criminale dedito alla commissione di più delitti di riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e appropriazione indebita, facendosi attribuire consapevolmente la fittizia carica di amministratore e socio unico, nonché liquidatore di alcune società a responsabilità limitata. Il Tribunale osservava che non emergeva alcuna prova della condivisione da parte dell'indagata della finalità di agevolazione della commissione dei reati avuta di mira dai soci occulti e dai reali amministratori della società e che la relazione di coniugio con il coindagato, che gestiva di fatto le predette società, non era elemento sufficiente a dimostrare la sua consapevolezza di coprire attività illecite, non avendo la stessa alcun potere di ingerenza nella gestione delle società da lei solo formalmente amministrate. Avverso tale ordinanza la Procura proponeva ricorso per Cassazione, deducendo che il legale rappresentante di una società resta sempre destinatario degli obblighi di legge, anche se è un mero prestanome di altri soggetti, e che la indagata non poteva ignorare alcuni segnali di rischio dell'attività illecita posta in essere dal marito, laddove con il suo comportamento aveva assunto ed accettato il rischio di contribuire ad attività illecite, accettando la carica di amministratore unico di ben quattro società a lei formalmente intestate, ma di fatto gestite dal marito; società a favore delle quali venivano effettuati trasferimenti di denaro per somme molto ingenti. Il ricorso veniva però respinto dalla Cassazione.

Evidenziavano i giudici di legittimità che la giurisprudenza della Cassazione ha sempre sostenuto, per le varie tipologie di reati tributari, che l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo ponga in essere condotte illecite.

Tale consapevolezza, tuttavia, rileva la Corte, non può dedursi, *ex se*, dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore, essendo necessari, da una parte, "segnali di allarme" dai quali desumere l'accettazione del rischio – secondo i criteri propri del dolo eventuale – del verificarsi dell'evento illecito, e, dall'altra, la volontà – nella forma del dolo indiretto – di non attivarsi per scongiurare detto evento.

La stessa giurisprudenza ha comunque poi anche precisato che, allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la consapevolezza che dalla propria condotta omissiva



possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico), o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale), possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (cfr., Sez. 5, n. 7332 del 18/02/2015).

E, tuttavia, rileva la Cassazione, questi principi trovano applicazione solo per i reati tributari e nell'ipotesi di violazione dei doveri propri dell'amministratore in merito alla vigilanza in ordine ai criteri di gestione e di economicità dell'impresa e al regolare assolvimento degli obblighi di contabilità, mentre non consentono l'estensione di responsabilità dell'amministratore di diritto anche a tutti gli altri reati consumati all'interno di compagini sociali o mediante le stesse, proprio per l'assenza di un obbligo giuridico ricavabile da uno specifico riferimento normativo in tal senso.

Nel caso in esame questa dimostrazione, secondo la Corte, mancava, poiché gli indici di rischio che venivano evidenziati si riferivano ad attività connesse alla costituzione della società e alla gestione ordinaria e non offrivano invece alcuna dimostrazione della consapevolezza da parte dell'indagata, nella sua veste di amministratore di diritto, della peculiare finalità illecita delle società da lei rappresentate.

Anche il rapporto di coniugio con uno dei principali esponenti dell'associazione a delinquere, come visto, secondo la Corte, non sembrava di per sé sufficiente a dimostrare la consapevolezza da parte della indagata di contribuire con il proprio ruolo alla realizzazione dei delitti di riciclaggio posti in essere dall'associazione.

La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Penale, 19/03/2025, n. 10981 si è pronunciata su un altro aspetto di particolare interesse, rilevando che, quanto al rapporto tra evasione fiscale e riciclaggio ed autoriciclaggio, la maggior ricchezza presente nel patrimonio del reo per effetto della consumazione di un reato tributario, ancorché derivante da risparmi d'imposta, è certamente provento del reato ed, in particolare, può rientrare in quella nozione di "altra utilità" che, ai sensi dell'art. 648 bis C.p., può costituirne l'oggetto.

Nella specie il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto con il quale il GIP aveva disposto il sequestro preventivo nei confronti della indagata, per il delitto di cui all'art 648 bis Cod. pen., per avere questa ricevuto sul suo conto bancario somme di denaro provento di reati tributari commessi dal figlio nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato in danno di clienti, compiendo operazioni di sostituzione, trasferimento ed investimento dei profitti illeciti in modo idoneo ad ostacolare l'individuazione della loro illecita provenienza. La ricorrente aveva tra le altre opposto che erano stati violati i criteri di proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare reale, laddove si assumeva non essere state motivate le ragioni per cui l'importo dedotto in sequestro risultasse pari ad euro 7.814.506,00 a fronte dell'imposta asseritamente evasa da parte del coindagato (il figlio), pari ad euro 1.894.897,12.



La Corte rilevava che l'Ordinanza impugnata aveva ben evidenziato che la confisca diretta delle somme, che provenivano dai delitti presupposto che si assumevano commessi dal figlio e che la madre aveva poi acquisito nei suoi conti correnti, riguardava correttamente anche le somme ulteriormente incrementate da operazioni di investimento.

Da qui la "sproporzione" tra imposta evasa e somma sequestrata: la confisca, infatti, non implica necessariamente un'identità tra profitto del reato presupposto e riciclaggio, in quanto si estende sia al profitto che al prodotto del reato.

In tema di confisca ex art. 648-quater Cod. pen., infatti, è suscettibile di ablazione non solo il profitto del reato, ma anche il prodotto di esso, essendo necessario sottrarre alla criminalità i risultati dell'attività illecita, che non si esauriscono nei soli vantaggi derivati, in via diretta o mediata, dai delitti presupposti, ma comprendono anche quanto forma oggetto delle successive fasi di reinvestimento o trasformazione degli anzidetti proventi (cfr., Cass., Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024).

Tale linea è stata infine da ultimo confermata anche da Cass. Penale, Sez., Sentenza n. 38508 del 27/11/2025, la quale ha ancora evidenziato che l'art. 648-quater Cod. pen. stabilisce che, quando si procede per taluno dei reati di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 Cod. pen. «è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto». Il secondo comma della suddetta norma disciplina, poi, la confisca per equivalente, stabilendo che: «(...) nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, del prodotto o del profitto dei reati di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato».

Per espressa previsione normativa, dunque, nei casi di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, mentre la confisca diretta può riguardare sia il profitto che il prodotto del reato quella per equivalente può essere estesa anche al prezzo del reato.

Rileva la Suprema Corte che, nonostante un'infelice formulazione della norma, che pare consentire l'ablazione diretta di ciò che solo si qualifichi per essere profitto o prodotto, a fronte della confisca per equivalente che può attingere anche il valore corrispondente al prezzo del reato, bisogna partire dai concetti di prodotto, profitto e prezzo, laddove, secondo la definizione che ne danno le Sezioni Unite, il prodotto del reato è il risultato, cioè il frutto, che il colpevole ottiene (complessivamente) dalla sua attività illecita, il profitto è costituito dal lucro e cioè dal vantaggio economico che si ricava direttamente per effetto della commissione del reato, e il prezzo, infine, rappresenta invece il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato (cfr., Cass., Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996).



La qualificazione del prodotto del reato come il frutto delle attività delittuose è stata poi ribadita di recente ancora dalle Sezioni Unite, le quali, con la sentenza n. 13783/2025, richiamando anche l'orientamento della Corte Costituzionale, hanno confermato che per prodotto del reato deve intendersi l'intero ammontare ricavato dall'operazione illecita.

La disciplina in tema di reati di riciclaggio ed autoriciclaggio, del resto, conclude la Corte, mira a proteggere l'ordine pubblico economico ed impedire la circolazione nel libero mercato di beni conseguiti a seguito di precedenti operazioni di trasformazione o sostituzione, sicché l'interesse punitivo impone l'eliminazione dal circuito economico di tutto ciò che consegue alle operazioni di sostituzione o trasformazione, attraverso appunto la confisca del prodotto del reato.

D'altro canto, ritenere possibile la confisca solo nei limiti delle utilità economiche direttamente tratte dal riciclatore (come dal responsabile degli altri delitti di cui agli artt. 648-ter e 648-ter.1 Cod. pen.) sarebbe opzione ermeneutica in contrasto non solo con la lettera della legge (che, all'art. 648-quater Cod. pen., contempla espressamente, come detto, sia il prodotto che il profitto, e, quanto alla confisca per equivalente, anche il prezzo del reato), ma anche con la chiara volontà del legislatore di reprimere duramente tali tipi di reati (con pene ben più alte di molti dei reati presupposti, alla conservazione dei cui proventi illeciti i delitti in questione sono funzionali), persino quando non si possa procedere a sanzionare il reato presupposto per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Peraltro, con l'introduzione dell'art. 240-bis Cod. pen., è stata stabilita, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 Cod. proc. pen., la confisca obbligatoria, tra gli altri anche per i delitti di cui agli artt. 648-bis, 648- 648-ter.1 Cod. pen., «del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, o alla propria attività economica» e, qualora non sia possibile procedere alla confisca di cui sopra, «la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona».

Una delimitazione dell'oggetto della confisca ex art. 648-quater Cod. pen. che si esaurisse nell'utilità conseguita dal riciclatore (o autoriciclatore) finirebbe, dunque, per porsi come interpretazione abrogante della detta norma (cfr., Cass., Sez. 5, n. 32176 del 08/05/2024), oltre che per essere scarsamente coerente con l'ordinamento giuridico e con il diritto sovranazionale.



Dal riciclaggio al cyberlaundering

Vista la difficoltà di contrasto a tali fattispecie delittuose, che, caso per caso, richiedono sempre serrate indagini al fine di comporre il quadro probatorio idoneo ad identificare i presupposti di reato e la destinazione delle somme da questi conseguite, bisogna anche considerare che Internet e la Rete consentono oggi alle criminalità organizzate di ogni paese di allargare i confini della propria azione, offrendo opportunità e prospettive fino a poco tempo fa inimmaginabili, rendendo così l'attività degli organi inquirenti sempre più difficile e complessa¹¹.

Il *cyberlaundering*, ossia il riciclaggio online di denaro sporco, rappresenta del resto solo l'evoluzione di un fenomeno antico, per la realizzazione del quale Internet costituisce una sorta di "acceleratore".

I capitali di provenienza illecita e, a valle, ogni attività di riciclaggio di denaro sono infatti la naturale conseguenza di attività appunto illecite (droga, prostituzione, frodi, ecc.), laddove l'obiettivo di chi le compie è, da sempre, quello di "allontanare" il denaro dalle relative origini illecite attraverso lo svolgimento di una serie di operazioni che mirano ad ostacolarne la tracciabilità.

Tali attività di occultamento, come visto, possono essere rappresentate da soluzioni di diversa natura¹², tra cui anche metodologie per "trattare" il denaro di provenienza illecita tramite infrastrutture elettroniche, anche grazie a crimini informatici che vengono a loro volta usati per concretizzare ed agevolare il riciclaggio online.

I *cyber* criminali possono così contare sulla disponibilità di conti correnti (o anche carte prepagate) messi loro a disposizione, più o meno consapevolmente, da soggetti intestatari attivi (detti "prestaconto" o *money mule*¹³), i quali, al ricevimento delle somme di denaro, procedono al loro incasso e trasferimento in capo agli organizzatori del crimine.

Il prestaconto presta dunque il proprio conto corrente rendendosi beneficiario del bonifico, e, al momento del ricevimento, procede poi all'incasso in contanti,

¹¹ Il riciclaggio e reinvestimento in Occidente di capitali illeciti è diventato recentemente anche uno strumento di guerra ibrida. Un esempio di money laundering strategico è stata l'operazione nota come "The Russian Laundromat", laddove dal 2010 al 2014 20 miliardi di dollari Usa sono stati riciclati tramite banche russe, moldave, lettone ed estone e investiti in Occidente. Un altro caso recente è emerso con l'indagine "Destabilize", laddove nel dicembre del 2024 la *National Crime Agency* (NCA) britannica, l'*FBI* e la *Drug Enforcement Agency* (DEA) americana hanno annunciato di aver disarticolato una vasta rete russa coinvolta nel riciclaggio di miliardi di dollari tramite cripto-valute. Al centro di questa rete vi erano due società, operanti a Mosca, Londra e Dubai, che offrivano servizi di riciclaggio a gruppi di cyber-criminali russi specializzati in attacchi ransomware, a narco-cartelli europei, nonché a politici e uomini d'affari russi già sottoposti a sanzioni.

¹² Si possono ricordare, a mero titolo di esempio, lo spostamento in blocco del denaro nelle casse di aziende compiacenti mascherato da ricapitalizzazione, la produzione di titoli dalla cui sottoscrizione deriva uno smistamento del denaro verso conti correnti intestati ad aziende o individui, lo spostamento della sede legale e/o finanziaria di alcune gestioni in veri e propri paradisi fiscali, o l'impiego dei beni in oggetto presso banche e aziende *offshore*.

¹³ Un prestaconto, qualora il pirata informatico abbia prodotto un documento falso per intestare a se stesso, ma con altro nome, il conto di appoggio, potrebbe anche essere un'identità virtuale.



provvedendo a girare la somma al truffatore e trattenendo una parte delle somme per sé. Il truffatore è quindi il destinatario finale ed effettivo delle stesse somme.

Con Internet, in sostanza, viene ampliata quella distanza tra il riciclatore ed il capitale frutto dell'attività illecita, rendendo (ancora) più difficoltosa l'indagine sui soggetti sospettati. Internet è infatti in grado di agevolare i vari passaggi "tradizionali" attraverso i quali si realizza da sempre l'operazione di riciclaggio: la polverizzazione (*placement*), il camuffamento (*layering*) e l'integrazione (*integration*).

Nello svolgimento di queste fasi la rete telematica si aggiunge quindi agli strumenti di comunicazione già esistenti, ma con enormi, ulteriori, vantaggi, ossia: garanzia di maggiore anonimato, indifferenza rispetto alla distanza geografica, velocità di realizzazione delle transazioni.

Nell'ipotesi del *cyberlaundering* vero e proprio, poi, l'attività di riciclaggio si riduce sostanzialmente ad un'unica operazione virtuale e dematerializzata. Come, per esempio accade se si debba rilevare se, a fronte di una somma erogata per servizi tipo *sex-on-line* verso un sito web straniero, il servizio virtuale sia stato effettivamente erogato, o se questo sia invece solo una rappresentazione artificiosa, necessaria per giustificare il transito dei capitali.

GLI INDICATORI UIF

Per cercare di contrastare tali fenomeni e le operazioni di riciclaggio in generale la UIF, Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, ha pubblicato¹⁴ 34 nuovi indicatori di anomalia, finalizzati appunto ad intercettare le operazioni sospette¹⁵. L'elencazione degli indicatori e dei relativi sub-indici non è comunque esaustiva né vincolante¹⁶.

Senza entrare nel dettaglio dei singoli indicatori, preme comunque evidenziarne alcuni di particolare interesse, che dimostrano quanto il processo di smaterializzazione e i nuovi meccanismi di trasferimento del denaro siano ormai il pericolo maggiore nell'ambito del contrasto al riciclaggio e al cosiddetto *cyberlaundering*.

¹⁴ Provvedimento del 12 maggio 2023.

¹⁵ Tali indicatori sono entrati in vigore il 1° gennaio 2024.

¹⁶ Quanto al tema dei crypto-assets giova evidenziare che l'UIF aveva già pubblicato, il 28 maggio 2019, le istruzioni per la compilazione delle operazioni sospette in caso di utilizzo anomalo di valute virtuali, ricordando che, per effetto della riforma realizzata con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sono inclusi tra i soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio «limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso»; soggetti destinati poi ad ampliarsi col recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva (Ue) 2018/843 (cd. quinta direttiva), che ha individuato tra i soggetti obbligati anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale, ovvero di servizi di «salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali».



Indicatore 4.1

Il soggetto è caratterizzato da strutture opache, ovvero si avvale di società con catene partecipative o assetti che rendono difficile l'identificazione o la verifica dell'identità del titolare effettivo, nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, *international business company*, specie se costituite in paesi o aree geografiche a rischio elevato, o non cooperativi, o a fiscalità privilegiata.

Indicatore 6.3

Il soggetto residente in paesi o aree geografiche a rischio elevato, o non cooperativi, o a fiscalità privilegiata, che abbia importanti connessioni con il territorio italiano (ad es. la disponibilità di un'abitazione permanente, lo stabilimento del proprio centro di interessi personali o economici, o il soggiorno abituale nel territorio italiano) tali da far ritenere dubbia l'effettività della residenza estera.

Indicatore 11.4

Acquisti o vendite di diritti o beni (ad es. immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, inclusi crypto-assets, strumenti finanziari, partecipazioni, contratti, diritti di proprietà intellettuale, licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività) ad un prezzo significativamente sproporzionato rispetto al valore o alle quotazioni di mercato o al prevedibile valore di stima, specie se il soggetto mostra di non avere considerato la qualità o le caratteristiche del bene.

Indicatore 13

Operazioni ripetute, artificiosamente frazionate o di importo complessivo rilevante, effettuate con strumenti (ad es. contante, valuta estera, oro, gioielli, crypto-assets o altri beni di rilevante valore) che appaiono inusuali, non coerenti con l'attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo societario di appartenenza.

Indicatore 16

Utilizzo dei servizi di trasferimento di denaro nella forma dell'incasso o dell'invio di rimesse (money transfer¹⁷) che, per caratteristiche o importi, risulti incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario o con l'operatività del soggetto.

¹⁷ Si ricorda peraltro che con la Legge di Bilancio 2026 il patrimonio mobiliare computabile ai fini ISEE viene ampliato per includere criptovalute, giacenze in valuta estera e rimesse tramite money transfer.



Indicatore 26

Operatività in crypto-assets che, per ammontare, intensità o modalità di esecuzione delle operazioni, ovvero per l'origine o la destinazione dei flussi, risulti incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo societario di appartenenza, ovvero che presenti una configurazione inusuale o illogica, specie quando nella movimentazione effettuata manchi la convenienza economica.

Indicatore 30.5

Atto istitutivo del trust che consente al disponente di rivestire più ruoli (ad es. il disponente compare anche fra i beneficiari di capitale, o è indicato quale unico beneficiario; il disponente coincide con il trustee – c.d. trust auto-dichiarato – o assume la qualità di “co-trustee” o di guardiano), o in cui, fatta eccezione per i trust familiari, il disponente risulta collegato con o avere gli stessi interessi economici degli altri soggetti coinvolti nel medesimo trust, in modo da generare profili di opacità sul titolare effettivo e/o forme di interposizione fittizia.

Indicatore 30.12

Costituzione di un fondo patrimoniale da parte di soggetti in difficoltà economica o finanziaria o gravati da ingenti debiti tributari, o in pendenza di procedimenti amministrativi o giurisdizionali, o di procedure stragiudiziali volte al soddisfacimento delle pretese creditorie o tributarie, specie se con conferimento di beni in quantità eccessiva, o comunque non funzionali al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Indicatore 33.11

Concentrazione di trasferimenti di disponibilità in capo a soggetti che paiono fungere da collettori di fondi per conto terzi, anche nell'ambito di sistemi di trasferimento informale (ad es. hawala¹⁸).

¹⁸ La richiesta di una maggiore trasparenza nella circolazione dei capitali deve oggi necessariamente riguardare anche i sistemi finanziari “paralleli”, spesso caratterizzati dall'assoluta segretezza e dalla assenza di tracce cartolari, come appunto avviene nel caso dei citati circuiti di *chop shop*, *chiti*, *hawala*, *hundi*, in notevole espansione anche nell'emisfero occidentale, anche come conseguenza dell'aumento dei flussi migratori. Il sistema Hawala prevede in particolare la partecipazione di quattro attori: l'ordinante, cioè il migrante che vuole trasferire il denaro; l'hawaladar, ossia il banchiere di strada che, nel paese di accoglienza, raccoglie dal migrante (ordinante) i fondi da trasferire; l'hawaladar nel paese di destinazione dei fondi che liquiderà il denaro al beneficiario; il beneficiario, colui al quale il denaro è destinato, ad esempio i familiari del migrante ordinante. In sostanza, il meccanismo di funzionamento è il seguente: l'ordinante consegna il denaro all'hawaladar, cioè all'intermediario che si trova in Italia. L'intermediario comunica all'ordinante un codice di autenticazione che questi notificherà (per telefono, e-mail, etc.) al beneficiario che risiede nel paese di destinazione dei fondi. Il



L'HIGH FREQUENCY TRADING

L'High frequency trading indica gli scambi di Borsa ad altissima velocità, operati in modo automatico sulla base di algoritmi. Operazioni speculative realizzate mobilitando masse in grado di condizionare l'andamento dei titoli. Il fenomeno influisce peraltro negativamente sull'integrità e sulla qualità del mercato, anche in termini di efficienza informativa, volatilità e liquidità.

Gli HTF sono, in sostanza, dei software derivanti dal trading algoritmico; si tratta quindi di dispositivi ipertecnologici i quali immettono nel mercato una frequenza elevatissima di ordini ad altissima velocità. La rapida immissione e la altrettanto rapida cancellazione degli ordini determinano la possibilità di falsare il book di contrattazioni.

Ormai, del resto, tutti i principali operatori finanziari ne fanno uso, anche sul mercato dei derivati e su quello dei titoli di Stato. Tramite l'High frequency trading, banche e operatori finanziari agiscono contemporaneamente su diverse piattaforme regolamentate, come le Borse, o (ancor più spesso) prive di ogni controllo, come gli Over the counter (Otc), realizzando (ingenti) profitti di natura meramente speculativa.

Gli algoritmi, sempre più complessi, "vedono" gli ordini di un titolo, effettuati dai concorrenti nei diversi mercati, e in quel brevissimo lasso di tempo (frazioni di secondo) tra l'istante in cui l'ordine viene immesso e quello in cui compare nel cosiddetto book di negoziazione di ogni mercato, ossia il prospetto telematico che contiene le proposte di vendita e acquisto, con quantità, prezzo e operatore, inondano i mercati di ordini, ricercando su altre piattaforme lo stesso titolo, e riuscendo così a chiudere la negoziazione a un prezzo più conveniente.

Tali migliaia di ordini hanno quindi l'unico scopo di alzare o abbassare la quotazione del titolo, venendo poi cancellati, a negoziazione conclusa, in altrettante frazioni di secondo¹⁹.

Si tratta quindi di una tecnica speculativa che realizza esigui margini di profitto per ogni singola transazione, moltiplicati però fino a raggiungere cifre elevate, proporzionalmente ai volumi di negoziazioni effettuate.

Tali operazioni sono al limite (e forse oltre) nuove forme di insider trading (compravendita basata su informazioni riservate che creano un vantaggio rispetto agli altri operatori) e aggio (divulgazione di notizie false, esagerate o

beneficiario con il codice si presenta all'altro hawaladar, cioè l'agente che risiede nel suo stesso paese, che, una volta verificato il codice, liquiderà il denaro al beneficiario stesso. La caratteristica peculiare di tali sistemi è che non esiste alcun trasferimento fisico di denaro, bensì un apparato di trasferimenti, prevalentemente telefonici, che alla fine comportano dei sistemi di compensazione. Tale compensazione può avvenire anche per il tramite del canale bancario formale: l'hawaladar residente in Italia trasferirà il denaro di tante rimesse da lui raccolte al suo corrispondente di un altro paese su un conto che non necessariamente è aperto in una banca nel paese dove risiede fisicamente l'hawaladar (così per l'Asia, molto spesso questi trasferimenti avvengono su banche localizzate a Singapore).

¹⁹ Gli organi di controllo dei diversi paesi stimano che appena il 10% degli ordini effettuati con l'High frequency trading venga portato a termine; il rimanente 90% viene cancellato.



tendenzie al fine di manipolare il mercato, causando un aumento o una diminuzione del prezzo di un titolo).

E possono essere anche utilizzate come strumento di riciclaggio, visti i limitati strumenti di controllo che sono ad oggi vigenti nei vari Ordinamenti giuridici e prima di tutto in quello italiano.

Per conto loro, del resto, le varie Autorità di vigilanza non hanno ancora deciso come affrontare il fenomeno, quando riescono concretamente ad individuarlo.

Le stesse piattaforme consentono peraltro agli operatori HFT di agire nel perfetto anonimato, tramite il *Direct Electronic Access*, che permette di operare sulla piattaforma senza diventarne membro.

Andrebbero pertanto imposti agli operatori specifici obblighi di comunicazione in merito all'utilizzo degli algoritmi ad alta frequenza, laddove solo in pochi mercati sono state predisposte delle funzionalità tecniche volte a indicare se il *trading* effettuato è di tipo algoritmico e ad identificare gli operatori HFT; e tra questi non c'è l'Italia.

Oggi, del resto, le operazioni ad alta frequenza:

- corrispondono all'80% del numero di transazioni e al 50% dei volumi totali sui mercati finanziari globali;
- presentano, in termini di velocità, una durata media di appena 81 microsecondi;
- condizionano circa un terzo dell'impatto delle fluttuazioni dei prezzi e, di conseguenza, aumentano il costo della liquidità del mercato di una misura pari al 17%, in media.

In un tale contesto, già una Risoluzione del Parlamento Europeo dell'8 marzo 2011 chiedeva «l'introduzione di una TTF²⁰ che porterebbe nelle casse pubbliche dell'Ue circa 200 miliardi di euro ogni anno e contribuirebbe alla riduzione delle attività speculative, rendendole più costose e quindi meno vantaggiose». Con i veti incrociati di diversi paesi, Regno Unito in testa, nulla si è però concretizzato.

L'Italia ha comunque una sua TTF già dal 2013, ma la misura risulta inadeguata per i seguenti motivi:

- l'oggetto della tassazione è il passaggio di proprietà di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi. Sono dunque esclusi dal perimetro di applicazione della TTF italiana gli strumenti finanziari di debito (obbligazioni) e quelli che si basano su altre variabili economiche: valute, tassi d'interesse, merci;
- la tassazione è pari allo 0,2%²¹ (la metà se la transazione avviene in un mercato regolamentato, dunque si va all'1 per mille) sul valore della transazione, determinato calcolando il saldo netto di giornata per singolo

²⁰ Tassa sulle transazioni finanziarie.

²¹ Con la Legge di Bilancio 2026 è stato però previsto il raddoppio dell'imposta sulle transazioni finanziarie. Dal 1° gennaio 2026 infatti il trasferimento delle azioni sui mercati non regolamentati verrà tassato dello 0,4% anziché dello 0,2%. Di conseguenza, sale allo 0,2% anche l'aliquota che si applica sui mercati regolamentati e che oggi gode dell'aliquota ridotta dello 0,1%.



strumento finanziario. Ciò significa che non si guarda alla numerosità delle operazioni (vero indicatore dell'azione speculativa che si dovrebbe voler frenare), ma solo al loro risultato finale. Come se il modo con cui ogni operatore arriva ad un determinato saldo non impattasse su equilibri e stabilità dei mercati;

- le operazioni in strumenti derivati sono tassate solo qualora abbiano come sottostante azioni o altri strumenti finanziari partecipativi. Sono dunque lasciate immuni dalla legge italiana le operazioni in derivati che abbiano ad oggetto valute, tassi di interesse, merci; la TTF applicata ai derivati è inoltre un'imposta in misura fissa, differenziata per tipologia di operazione, secondo una tabella (la tabella 3) allegata alla legge istitutiva (legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, commi 491-500);
- infine, la TTF, dovuta solo sulle operazioni che riguardano azioni e derivati su azioni (dunque non su obbligazioni, inclusi tra queste i titoli di Stato), lo è a condizione che le stesse operazioni siano avvenute in un intervallo non superiore al mezzo secondo e che quelle cancellate o modificate siano in numero superiore al 60% delle operazioni complessivamente effettuate. Solo in presenza di tali condizioni si calcola l'imposta sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di Borsa superino il suddetto 60%. L'approccio è dunque decisamente minimale.

Su tale ultimo profilo si evidenzia che, delimitando le operazioni oggetto di tassazione soltanto a quelle che si svolgono in un tempo non superiore al mezzo secondo, la normativa italiana esclude tutte quelle che – pur mantenendo tutte le caratteristiche speculative e destabilizzanti degli scambi ad alta frequenza – si sviluppano in un arco di tempo superiore. Uno studio Esma²², applicando diverse metodologie di calcolo per l'individuazione di scambi ad alta frequenza, ha dimostrato che gli HFT realizzati entro mezzo secondo rappresentavano “soltanto” il 13% degli scambi complessivi, mentre quelli considerati prendendo a riferimento un arco temporale fino a dieci secondi, arrivavano a pesare per il 63% del mercato.

Insomma, un mondo ancora senza un reale controllo e governo.

Cosa che probabilmente il sistema non si può permettere, laddove gli HFT in Italia in un solo giorno (caso dei *flash-crash*)²³ possono arrivare a determinare un maggior costo per i titoli di Stato attorno ai 500 milioni di euro.

Costi, questi, che pesano sui contribuenti e sulle generazioni future.

²² *High-frequency trading activity in EU equity markets*, ESMA Economic Report, (2014), disponibile a questo link: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma20141_-_hft_activity_in_eu_equity_markets.pdf. Lo studio era del 2014, ma la situazione non è molto cambiata da allora.

²³ Si pensi alla recentissima caduta, innescata dall'escalation sui dazi Usa-Cina, dell'indice S&P 500 che tra il 2 e l'8 aprile 2025 ha perso il 10,8% in poche sedute, alimentato ed accelerato dagli scambi ad altra frequenza.



Follow the money, anche quello virtuale

Oggi, il pericolo per l'ordine pubblico mondiale, probabilmente, più che dalle armi viene dai soldi. E seguire i soldi non è sempre facile.

La misurazione dei flussi internazionali di denaro non è peraltro agevole, anche perché le statistiche ufficiali non conteggiano il flusso di rimesse che passa attraverso canali informali di intermediazione, che vanno dalla consegna personale a mano durante i periodici viaggi nel paese d'origine, all'invio tramite amici e familiari, al ricorso ad organizzazioni professionali di trasferimento finanziario non registrate, come il sistema cinese *chop o flying money*, quello colombiano del *black market pesos Exchange* e i sistemi *hawala* o *hundi*, dapprima diffusi in Asia meridionale, Africa, Medio Oriente e ora estesi anche nel resto del mondo.

Una parte rilevante delle risorse trasferite non viene assorbita infatti dal sistema bancario e dai canali ufficiali, ma si avvale di modalità di trasferimento informali o semi-formali, che sfuggono inevitabilmente ad ogni statistica e contabilizzazione. E in questi circuiti informali di trasferimento fondi si annidano peraltro i maggiori rischi, sia sotto il profilo del riciclaggio sia sotto quello del finanziamento del terrorismo internazionale.

Secondo quanto emerge, ad esempio, dalle indagini della Direzione Nazionale Antimafia, la Guardia di Finanza ha individuato in questi ultimi anni centinaia di agenzie di *money transfer* abusive in piena attività; esercizi quali, in prevalenza, rivendite di tabacchi, ricevitorie del lotto, *phone center* e *Internet point*. Si tratta di un vero e proprio "sistema bancario parallelo" che rischia di mettere in crisi anche quello legale.

Anche lo sviluppo dei mezzi digitali ha fatto nascere una serie di strumenti nuovi, rapidi e poco costosi, con cui è possibile inviare denaro e che dimostrano quanto sia irrilevante ogni discussione sull'uso del contante o meno.

Una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze

Da una complessa attività investigativa della GdF erano emersi fatti di rilevanza penale relativi a vari soggetti, che, tramite money transfer, avevano effettuato rimesse di denaro in Cina, per miliardi di euro, in tranches di € 1.999,99. In particolare, in un caso all'attenzione dei giudici di Firenze, era risultato che la contribuente aveva inviato denaro su due conti correnti in Cina, a lei riconducibili, intestati al coniuge ed alla madre, in violazione delle norme antiriciclaggio, fornendo false generalità dei soggetti trasferenti, per gli utili non dichiarati derivanti della sua attività commerciale. Secondo i giudici tributari, che si sono espressi sulla vicenda con la sentenza n. 65/2/16 del 16.01.2017, qualora le somme trasferite fossero state regolarmente dichiarate al fisco e fossero derivate da attività imprenditoriali lecite, la contribuente avrebbe potuto, alla luce del sole, trasferire detti valori in un'unica o varie soluzioni, senza mettere in atto un artificio così macchinoso che celava chiaramente attività di riciclaggio, laddove dalle indagini svolte dalla GdF è ormai stato appurato che miliardi di euro partono verso la Cina tramite agenzie di money transfer, passando spesso da anonime fiduciarie e dalla cosiddetta banca di "tramitazione", ossia la banca attraverso la quale transita il denaro inviato dal money transfer per essere poi veicolato alla sua destinazione finale. Tramite filiali colluse di agenzie di money transfer, come era anche nella specie, vengono dunque trasferiti i frutti dell'evasione fiscale mediante migliaia di tranches sottosoglia di segnalazione, spesso a nome di persone inesistenti.



Il caso in esame dimostra anche l'inaffidabilità delle stime ufficiali a descrivere tali fenomeni, laddove i dati da ultimo elaborati sulla base delle segnalazioni degli sportelli money transfer rivelano un crollo delle rimesse inviate dall'Italia in Cina, che però è contraddetto appunto da quanto emerge dalle indagini della Guardia di Finanza.

I canali "formali" (tra cui anche i money transfer), del resto, spesso si affiancano e si sovrappongono a quelli informali, come appunto anche il già citato Hawala²⁴.

La caratteristica peculiare di tali sistemi, che li rende particolarmente insidiosi, è che non esiste alcun trasferimento fisico di denaro, bensì un apparato di trasferimenti, prevalentemente telefonici, che, alla fine, comportano dei sistemi di compensazione intersoggettivi.

In conclusione, visto che il denaro è sempre più qualcosa di "inconsistente" e dematerializzato, individuarlo sta diventando sempre più difficile.

Ancor più a seguito della evoluzione tecnologica che ha messo a disposizione dei riciclatori strumenti sempre più sofisticati e difficili da intercettare.

E anche per tale motivo, ad esempio, già a partire dal 2018, l'IRS (l'Agenzia delle Entrate Usa) ha creato una speciale unità per i crimini informatici, che già nel suo primo anno di attività ha recuperato un volume di 2 miliardi di dollari.

L'IRS già dal 2015 aveva iniziato a sviluppare un programma sperimentale sui crimini informatici per affrontare la crescita esponenziale della criminalità informatica, che ha impatto sui sistemi fiscali, finanziari ed economici.

E però solo dal 2018 è nata una effettiva ed autonoma *Cyber Crime Unit* (CCU), con sedi a Los Angeles e Washington D.C., composta da due gruppi operativi di agenti speciali.

In sostanza, il fisco Usa ha così esteso il suo campo di intervento sulle seguenti tipologie di indagine:

- Intrusione di dati, compromissione di e-mail aziendali, schemi di *phishing*, acquisizioni di conti bancari e perdita di dati;
- Vendita, acquisto e compromissione di informazioni personali tramite Internet;
- Schemi basati sull'impiego di valute virtuali e riciclaggio di denaro;
- Proprietari, amministratori e grandi venditori connessi alle aree del "Dark web";
- Finanziamento del terrorismo tramite l'uso di moneta virtuale e altri mezzi online per raccogliere fondi, riciclare i proventi illegali e incanalare denaro per le organizzazioni terroristiche.

²⁴ Oltre all'Hawala, diffuso soprattutto nelle comunità asiatiche, vi sono anche altri, analoghi, sistemi informali, che cambiano a seconda della zona geografica di riferimento, quali: Hundi (Pachistan, Bangladesh e India); Chop Shop, Fei ch'ien, Chiti, Ch'iao hui e Hui k'uan (Cina); Phoe kuan (Thailandia); Hui kuan (Vietnam); Stash House o Casa de cambio (America Latina). Altri sistemi sono attivi poi nell'Europa dell'Est.



Negli ultimi anni, peraltro, si assiste in tutto il mondo (compresa l'Italia) ad una crescita significativa del numero di criminali che utilizzano l'ambiente cibernetico per facilitare schemi di frodi e riciclaggio. Internet e la Rete consentono infatti oggi alle criminalità organizzate di ogni paese di allargare i confini della propria azione, offrendo opportunità e prospettive fino a poco tempo fa inimmaginabili.

Il web rappresenta così una “zona franca”, in grado di fornire garanzie di sicurezza ed anonimato, offrendo le chance per commettere varie tipologie di reati, quali, in primis, la truffa, l'estorsione ed il riciclaggio dei capitali provenienti da attività illecite.

Analizzando le 50 principali minacce globali dei prossimi 10 anni, il cybercrime si pone senz'altro al primo posto della classifica, producendo ogni anno centinaia di miliardi di dollari di danni (con volumi superiori anche alla stima sul traffico mondiale della droga).

Per tali motivi è stata quindi elaborata anche in Italia e in Europa²⁵ un'apposita strategia, che punta ad accrescere le capacità di confrontarsi con le minacce alla sicurezza informatica, laddove, a ben vedere, oltre che dall'utilizzo delle criptovalute²⁶, il vero rischio è oggi rappresentato dai sistemi di pagamento alternativi (carte ricaricabili, buoni acquisto, etc.) oppure dai principali canali di e-commerce, spesso utilizzati per nascondere ingenti trasferimenti di denaro giustificando i guadagni mediante operazioni di acquisto e di vendita fittizie.

Il pericolo maggiore, in definitiva, non proviene più (sol)tanto dal contante, che, pur essendo difficile da tracciare, presenta numerosi svantaggi: è pesante, ingombrante, difficile da nascondere, e, se scoperto, può essere facilmente sequestrato.

Strumenti di uso comune come carte ricaricabili, sistemi di pagamento contactless per telefoni cellulari e sistemi di trasferimento di denaro al di fuori del sistema bancario tradizionale sono dunque oggi più “utili” a fini di riciclaggio.

In sostanza, le organizzazioni criminali hanno subito ormai notevoli trasformazioni, adattandosi alle nuove tecnologie, soprattutto nel campo del trasferimento di denaro con sistemi sempre più difficili da intercettare.

E come le organizzazioni criminali hanno fatto un salto di “qualità”, altrettanto devono fare le Autorità che le contrastano, sfruttando a loro favore la stessa tecnologia, laddove, per esempio, le stesse caratteristiche della blockchain potrebbero essere sfruttate per scopi investigativi.

In un tale contesto bisogna considerare che il sequestro di criptovalute è cosa differente dalla mera confisca dei portafogli elettronici (wallet). I portafogli,

²⁵ Ad Europol è stato affiancato il Centro Europeo di Cybercrime, EC3, con il fine di monitorare ed aiutare gli Stati a combattere i criminali virtuali, anche collaborando con aziende, banche, centri di ricerca e Università.

²⁶ Compresa le valute virtuali collegate a videogiochi o mondi virtuali come, ad esempio l'e-gold di Word of Warcraft o i Linden Dollar di Second Life.



infatti, sono dei meri contenitori di chiavi e il loro sequestro non impedisce quindi il trasferimento della criptovaluta a chi sia in possesso delle relative chiavi.

Questo significa pertanto dover distinguere tra i sequestri probatori – che riguardano appunto il portafoglio e le relative tracce digitali per stabilire transazioni e collegamenti – e sequestri preventivi, in cui, invece, l’obiettivo è quello di ostacolare la disponibilità del bene, richiedendo l’identificazione della valuta virtuale e rendendola indisponibile al proprietario. E questo implica necessariamente il suo trasferimento su un apposito portafoglio digitale controllato dall’Autorità giudiziaria.

Insomma, l’evoluzione tecnologica non è, o comunque non deve essere, un’arma solo a disposizione della criminalità.



Evasione fiscale, criptovalute e profitto del reato

Un'intera economia offshore muove oggi, sotto banco, miliardi di euro, sia per far uscire dal territorio nazionale i capitali frutto di evasione fiscale, sia per riciclare i proventi della criminalità organizzata, sia, infine, per il trasferimento delle risorse necessarie al finanziamento della criminalità e perfino del terrorismo.

Nel fare questo, come visto, vengono utilizzati i sistemi più disparati: da quelli più “tecnologici”, quali l'utilizzo delle criptovalute, a quelli più “antichi”, quali sistemi come l'hawala, che, come visto, è un meccanismo nato secoli fa nel mondo islamico.

Tali sistemi – criptovalute ed hawala –, pur nella loro diversità, presentano molti punti in comune.

Entrambi si basano su codici.

Entrambi garantiscono l'anonimato.

Entrambi favoriscono il flusso dei capitali.

Entrambi sono a rischio riciclaggio ed evasione fiscale.

Le *cryptocurrencies* hanno, in sostanza, tutte le caratteristiche dei paradisi fiscali: i guadagni sono sottratti ai regimi fiscali statali e l'identità dell'operatore finanziario è ben nascosta. In definitiva, un flusso di capitali difficilmente intercettabili.

In un tale contesto, alcune pronunce della giurisprudenza possono essere di aiuto per individuare il meccanismo di utilizzo delle criptovalute al fine di reati di riciclaggio ed autoriciclaggio, in particolare sotto il profilo della capacità di essere concretamente idonee ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro.

In un caso, risolto dalla Suprema Corte con sentenza n. 36027 del 23.09.2022, ad esempio, il Tribunale del riesame aveva evidenziato come, nella sostanza, fosse stato nella specie acclarato che:

- l'indagata aveva dolosamente condotto la società al fallimento, prima gravandola di ingenti debiti, soprattutto verso l'Erario, svuotandola della sua consistenza patrimoniale in favore di altre società di famiglia, e infine trasferendola all'estero ed “abbandonandola” nelle mani di un terzo (subentrato nella carica di amministratore), ormai indebitata per circa tre milioni di euro (la società, una volta svuotata e cancellata dal registro delle imprese, era stata trasferita all'estero, in Slovacchia, e ceduta, con la nuova denominazione, ad un cittadino ungherese, risultato irreperibile alle ricerche del curatore);
- il drenaggio delle risorse era iniziato quando la società era ancora amministrata, anche formalmente, dalla indagata con la cessione di un immobile ad una società di famiglia e col dirottamento all'estero di fondi presenti nei conti correnti italiani della società;



- la indagata aveva comunque continuato a svolgere un ruolo attivo nella società fallita anche dopo la sua formale cessione;
- e, infine, le somme distratte erano poi in parte confluite proprio sul conto della indagata e dalla medesima investite in criptovalute.

Quanto al reato di autoriciclaggio, commesso mediante impiego, da parte della medesima indagata, di parte delle somme distratte dalla società in operazioni speculative, in particolare, come detto, mediante acquisto di criptovalute, la Cassazione osservava che il Tribunale, con motivazione congrua, aveva ritenuto che tali operazioni fossero concretamente idonee ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro, ad ulteriore riprova del dolo di trasformazione del denaro per impedirne la identificazione e quindi la provenienza delittuosa.

Operazioni come quelle sopra descritte pongono, in definitiva, un serio ostacolo alla identificazione del beneficiario finale delle transazioni, effettivo titolare delle criptovalute (e del profitto utilizzato per il loro acquisto), soprattutto laddove l'operazione di trasferimento venga realizzata servendosi di società estere che effettuano professionalmente il cambio di valuta, inserendo pertanto così nel circuito economico-finanziario le risorse di provenienza illecita poi utilizzate per l'acquisto delle valute virtuali.

E, dato che all'attività di cambio della valuta (per esempio da euro in criptovalute) deve essere attribuito carattere finanziario, ne consegue anche che, da un punto di vista giuridico, la condotta rientra a tutti gli effetti tra quelle punite dalla norma incriminatrice, rendendo altresì irrilevante verificare quale sia poi stato l'utilizzo finale delle stesse criptovalute, essendo il reato di autoriciclaggio già integrato dalla preliminare operazione di cambio.

Ai fini di una corretta lettura dell'art. 648 ter.1 Cod. pen. (cfr., Cass., n. 270124 del 13.07.2022) la moneta virtuale non può quindi essere esclusa dall'ambito degli strumenti finanziari e speculativi, potendo essere l'utilizzo di criptovalute ricondotto nell'ambito della dizione di "attività speculativa" (della quale il legislatore, non a caso, non offre una rigida definizione): tutte quelle attività in cui il soggetto ricerca il raggiungimento di un utile anche assumendosi il rischio di considerevoli perdite.

Come sottolineato in dottrina, la configurazione del sistema di acquisto di bitcoin (così come delle altre criptovalute) si presta ad agevolare condotte illecite, in quanto è possibile garantire un alto grado di anonimato, senza previsione di alcun controllo sulla provenienza del denaro convertito.

La Corte di Cassazione ha quindi già più volte evidenziato che le operazioni tramite criptovalute pongono un serio ostacolo alla identificazione del beneficiario finale delle transazioni, laddove, come visto, ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio, non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un "assoluto" impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività concretamente



idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza (cfr., Cass., 16908 del 05/03/2019; Cass., n. 36121 del 24/05/2019; Cass., n. 2868 del 25/01/2022).

In un tale contesto generale, bisogna anche interrogarsi sulla possibilità di sequestro di criptovalute quale corrispettivo di imposte evase e profitto del reato e se sia possibile attribuire alla valuta virtuale la natura di profitto di un reato tributario.

Il concetto che sembra prevalere è quello per cui il sequestro e il profitto in tali casi sequestrabile non sono limitati al valore dell'imposta evasa, ma a tutto ciò che, anche grazie all'investimento in criptovalute, quella imposta evasa ha poi fruttato.

Le monete virtuali, come detto, vengono infatti utilizzate anche come strumenti di investimento finanziario, essendo la relativa negoziazione soggetta al rispetto delle norme in materia di intermediazione finanziaria (cfr., Cass., n. 26807 del 17/09/2020).

Sul tema la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 270124 del 13.07.2022, ha trattato un contenzioso in cui il Tribunale aveva evidenziato gravi indizi di colpevolezza in relazione all'ipotesi di autoriciclaggio, atteso il reinvestimento dei proventi illeciti in operazioni finanziarie attraverso l'acquisto di valuta virtuale (nella specie bitcoin).

Il ricorrente, in quell'occasione, aveva provveduto ad effettuare il trasferimento di somme non appena accreditate – senza mai riscuoterle – attraverso disposizioni on line in favore di altro conto tedesco intestato ad una piattaforma di scambio di bitcoin per il successivo acquisto di valuta virtuale, il cui impiego finale risultava imprecisato, ponendo così in essere un investimento dei profitti illeciti in operazioni di natura finanziaria idonee a ostacolare la tracciabilità e la ricostruzione della origine delittuosa del denaro.

Vero è che, spesso, in caso di contestazioni come queste, l'imputato oppone la circostanza che non sia vero che le transazioni operate tramite bitcoin possano effettivamente ritenersi anonime, laddove ogni movimentazione viene in realtà registrata in una sorta di "libro contabile digitale" di dominio pubblico, accessibile da chiunque, e dal quale, grazie alla tecnologia blockchain, sarebbe comunque possibile risalire agli accounts.

La Corte di Cassazione, come detto, ha però a tal proposito già evidenziato che le operazioni tramite criptovalute pongono sempre un serio ostacolo alla identificazione del beneficiario finale delle transazioni, essendo sufficiente ai fini del reato una qualunque attività concretamente idonea anche solo ad "ostacolare" gli accertamenti sulla loro provenienza (cfr., Cass., 16908 del 05/03/2019; Cass., n. 36121 del 24/05/2019; Cass., n. 2868 del 25/01/2022).

Che tali tipi di operazioni siano difficili da contrastare proprio grazie alla loro "complessità" lo si può ricavare dai casi di cronaca, nell'ambito dei quali, per esempio, la GdF, a giugno 2025, su richiesta della Procura di Milano, ha eseguito



un decreto di sequestro preventivo per oltre 9 milioni di euro, emesso nell'ambito di un'indagine sul riciclaggio di proventi illeciti tramite criptovalute.

Nell'ambito delle indagini erano stati in particolare individuati un portafoglio digitale (*wallet*) creato tramite documenti falsi e software *deepfake*, acceso presso un *exchange* regolarmente operante in Italia, che, estraneo ai fatti, aveva poi fornito collaborazione alle autorità inquirenti.

Secondo le ipotesi investigative, questo *wallet* era stato utilizzato per far transitare ingenti somme in criptovalute, a seguito di un attacco hacker con cui sarebbero state fraudolentemente sottratte cripto attività per decine di milioni di euro.

Il portafoglio digitale – spiegava la GdF – inizialmente scarsamente movimentato, proprio in concomitanza con l'attacco hacker aveva registrato, nel giro di pochissimi minuti, depositi di cripto-attività per oltre 9 milioni di Tether (Usdt), di cui oltre 8 milioni immediatamente convertiti in altri asset digitali (bitcoin, terra classic, ethereum) tramite numerose operazioni di cambio tra valute virtuali (il cosiddetto *chain-hopping*), seguite da varie operazioni di invio di valuta.

Dall'analisi della blockchain, attraverso il tracciamento di alcune transazioni era emersa la probabile provenienza delittuosa delle somme transitate e accreditate sul *wallet*, e, sulla base di tali risultanze investigative, l'Autorità giudiziaria, ritenendo sussistente il reato di riciclaggio, aveva dunque disposto il sequestro delle criptovalute contenute nel portafoglio digitale.

Questa, insomma, è chiaramente la nuova frontiera nella ormai antica lotta tra “guardie e ladri”.



Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Scopo dell'evasione fiscale, come noto, è la sottrazione al pagamento delle imposte.

Quando però a tale fine (naturalmente indebito) si aggiungono anche modalità fraudolente difficili da contrastare ed intercettare, tale illecito (amministrativo) diventa un vero e proprio reato, punito dall'Ordinamento giuridico nazionale ai sensi dell'art 11 del D.lgs n. 74/2000, che sanziona, alternativamente, la condotta di chi, allo scopo di sottrarsi al pagamento di imposte, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Attraverso l'incriminazione della condotta prevista, quindi, il legislatore ha inteso evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'Erario (cfr., Cass., n. 36290/2011).

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere la natura di reato di pericolo concreto²⁷ della fattispecie in esame (cfr. Cass., n. 35853/2016 e n. 13233/2016), essendo stato chiarito che il reato in questione è integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare l'attività di recupero dell'Amministrazione finanziaria.

CONCETTO E DISCIPLINA DEL REATO DI SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Proprio sulla nozione di atto fraudolento sono già intervenute anche le Sezioni Unite della Suprema Corte (con la sentenza n. 12213/2018), le quali hanno affermato che deve essere considerato "atto fraudolento" ex articolo 11 D.lgs n. 74/2000:

- «ogni comportamento che, formalmente lecito (analogamente, del resto, alla vendita di un bene), sia tuttavia caratterizzato da una componente di artificio o di inganno» (cfr., Cass., n. 25677/2012), ovvero

²⁷ Al fine della configurabilità del reato non è neppure necessario l'effettivo avvio di un accertamento fiscale, essendo sufficiente che l'azione sia idonea a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale (Cass., 10/05/2023, n. 19603). Si ricorda inoltre che, in questi casi, non si può invocare la presenza di un mero tentativo, dato che, essendo un reato di pericolo concreto, per la sua sussistenza è sufficiente che la condotta di sottrazione abbia messo appunto in pericolo l'efficacia della procedura esecutiva, non essendo neppure necessario il verificarsi dell'evento.



- «ogni atto che sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero», ovvero
- «qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione» (cfr., Cass., n. 3011/2016).

La fattispecie incriminatrice prevede quindi, ai fini del suo perfezionamento, due condotte alternative, costituite rispettivamente dalla vendita simulata dei propri beni, o da atti fraudolenti posti in essere al fine indicato.

La prima condotta non pone particolari problemi interpretativi, dovendosi ricorrere alle nozioni mutuete dall'ordinamento civile, secondo le quali è tale il negozio caratterizzato da una preordinata divergenza tra la volontà dichiarata e quella reale, ovverosia allorquando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta), o in parte (simulazione relativa), alla effettiva volontà dei contraenti.

Quanto alla seconda condotta, poiché la garanzia patrimoniale del creditore è già assistita, sul piano civilistico, dalla speciale azione di cui all'art. 2901 Cod. civ., ovverosia dall'*actio revocatoria*, esperibile allorquando il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore, e dunque allorquando venga posto in essere, in condizioni di insufficienza dei beni a garantire le ragioni del creditore (*eventus damni*), un atto dispositivo dei propri beni con la consapevolezza di arrecare un nocumento al creditore stesso (*scientia damni* o *consilium fraudis*), per incorrere nella responsabilità penale prevista dalla disposizione in esame occorre che l'atto dispositivo sia connotato da un qualcosa in più e cioè dalla peculiare finalità della frode, come indicata dalla stessa norma.

Il concetto di frode evocato dalla norma presuppone infatti non soltanto la lesione di un diritto altrui, che connota l'atto pregiudizievole in sé, ma altresì la specifica modalità attraverso la quale tale lesione viene effettuata, ovverosia l'inganno idoneo a configurare una situazione di apparenza.

Per chiarire allora esattamente quando si realizza la fattispecie di reato è stato fondamentale il supporto interpretativo della Corte di Cassazione, la quale, con la recente sentenza n. 29943 del 29 agosto 2025, ha stabilito che configurano il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte anche i comportamenti che appaiono formalmente leciti, ma che, nel loro complesso, rappresentano uno stratagemma finalizzato a sottrarre garanzie patrimoniali all'esecuzione del debito da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Nella specie il processo penale originava dalla condanna di un imputato per avere questi compiuto atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione delle imposte, mediante la cessione al figlio convivente delle proprie quote di una società semplice. Secondo la Cassazione tale comportamento era fraudolento in quanto finalizzato a rendere difficoltosa la procedura di riscossione coattiva del debito: in pratica, l'imputato, per sfuggire all'attività del fisco, dopo aver ricevuto due avvisi di accertamento, aveva ceduto al figlio, quasi per intero, la propria quota di partecipazione nella società immobiliare della famiglia, nella quale due anni prima lo stesso imputato aveva conferito l'immobile di sua proprietà, unitamente al mantenimento dell'amministrazione della stessa e di una quota pari all'1%.



In definitiva, l'oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non è il diritto di credito del fisco, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato, potendo quindi il medesimo reato configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori.

Il delitto in questione è, quindi, un reato di mero pericolo, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare – secondo un giudizio *ex ante* – l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria, laddove, quanto alla condotta del reato, accanto all'alienazione simulata, il legislatore ha individuato appunto l'ulteriore condotta del compimento di “altri atti fraudolenti”, diversi dalla alienazione simulata, la cui idoneità a sottrarre i beni al pagamento del debito tributario è stata già valutata tale in via generale e astratta dalla norma.

Non v'è dubbio allora che nel novero degli “altri atti fraudolenti” debbano essere ricompresi sia atti materiali di occultamento e sottrazione dei propri beni (sparizione materiale di un bene senza alienazione) e sia atti giuridici diretti, secondo una valutazione concreta, a sottrarre i beni al pagamento delle imposte.

Sotto altro profilo, per esempio, anche le operazioni di cessione di rami di azienda, pur in sé lecite, divengono fraudolente ai fini del reato di sottrazione fraudolenta laddove siano connotate da elementi di artificio tali da rendere più difficoltosa la procedura di riscossione.

Così si è espressa infatti recentemente la Corte di Cassazione, Sez. Penale, con la Sentenza 09/01/2025, n. 834.

Nel caso di specie, il Tribunale di Mantova aveva rigettato le istanze di riesame avverso il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, ai sensi degli artt. 321 Cod. proc. pen. e 12-bis D.lgs. n. 74 del 2000, dei beni intestati o riconducibili ad una società quale profitto del reato di sottrazione fraudolenta realizzato in riferimento ad un debito tributario per ritenute di acconto non versate.

Avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame veniva proposto ricorso, deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 11 D.lgs n. 74 del 2000 con riferimento alla nozione di atti fraudolenti, non potendosi configurare, ad avviso del ricorrente, come “atto fraudolento” rilevante ai sensi dell'art. 11 cit. la mera cessione di un'azienda ad una società interamente partecipata dal cedente, data la “neutralità” della operazione di cessione realizzata e l'impossibilità che la stessa potesse impedire la riscossione dei tributi.

Con altra censura si deduceva poi che, in relazione alla determinazione quantitativa del profitto del reato di cui all'art. 11 cit., era errato quanto affermato dal Tribunale del riesame nella parte in cui aveva ritenuto che il profitto «consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase», non essendosi il giudice confrontato con l'orientamento in base al quale il profitto deve tenere comunque conto dell'entità del debito tributario. In ragione di ciò, secondo il ricorrente, era



necessario che il profitto confiscabile fosse comunque contenuto entro il limite del valore del credito dell'Amministrazione finanziaria, chiedendosi quindi, in via subordinata, l'annullamento dell'ordinanza impugnata quanto meno sotto il profilo della quantificazione del medesimo.

In sostanza, la prima censura era incentrata sulla nozione di atto fraudolento, contestandosi che l'operazione di cessione di rami di azienda potesse rientrare in questo ambito, anche considerato che le due società alle quali erano stati ceduti i rami di azienda erano e restavano interamente partecipate dalla stessa cedente e non avendo quindi l'operazione determinato alcuna riduzione del patrimonio e soprattutto, ad avviso del contribuente, non avendo la stessa il contenuto di un artificio, inganno o menzogna.

Quanto all'altra censura, la stessa si basava sul fatto che a fronte di un debito tributario dovuto dalla società pari, complessivamente, ad euro 1.688.202,08, il sequestro aveva avuto invece ad oggetto un ramo di azienda del valore di euro 4.800.000,00, nonché due rami di azienda del valore, rispettivamente, di euro 2.250.000,00 e di euro 125.000,00, per un valore complessivo di euro 7.175.000,00. A fronte del debito tributario, ben individuato nel suo ammontare, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, aveva quindi interessato beni per un valore di gran lunga superiore, occorrendo allora valutare, secondo il ricorrente, se tale sproporzione fosse o meno corretta, e quale potesse eventualmente essere l'entità del sequestro, anche alla luce di quali sono le voci che compongono il profitto del reato di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 74 del 2000.

Secondo la Suprema Corte il ricorso era fondato, nei limiti di seguito indicati.

Quanto alla prima censura, la Cassazione riteneva che, nella specie, nessuna censura potesse essere mossa sul punto all'Ordinanza impugnata, la quale aveva ritenuto l'operazione realizzata integrante il fumus del delitto di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 74 del 2000 valorizzando una serie di elementi effettivamente indicativi della fraudolenza.

Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale, in sede di riesame, secondo la Cassazione, aveva infatti correttamente evidenziato che tutta l'operazione assumeva, nel caso di specie, le connotazioni di atto fraudolento, valorizzando anche la circostanza che la situazione debitoria era a conoscenza degli amministratori di diritto e di fatto delle società coinvolte e che gli stessi avevano realizzato la stessa operazione subito dopo la notifica della comunicazione di irregolarità con la quale l'Agenzia delle Entrate segnalava anomalie relative ai versamenti dell'Iva per il quarto trimestre dell'anno 2018; circostanza, questa, significativa non solo della consapevolezza, ma anche della finalità per la quale si era poi proceduto alla cessione.

Pertanto, aveva osservato puntualmente il Tribunale nel provvedimento impugnato, la società era consapevole della propria situazione di irregolarità tributaria e del fatto che l'Agenzia delle Entrate stava effettuando accertamenti fiscali; ed infatti, di lì a poco, al fine appunto di sottrarsi al pagamento dell'imposta dovuta, aveva proceduto alla cessione dei rami di azienda,



“tenendosi” solo la parte di *bad company* e cioè il menzionato debito tributario, che si era poi andato incrementando negli anni, e che – guarda caso – non era stato mai trasferito e neppure valutato nelle operazioni straordinarie compiute con le due società controllate, a conferma appunto della richiamata frodolenza.

Concludeva quindi sul punto correttamente il Tribunale, affermando che, se, come detto, era vero che le cessioni di rami di azienda non potevano considerarsi fraudolente in sé, a renderle fraudolente erano state però, nella specie, i dati concretamente emersi ed in particolare il fatto che la cedente si fosse spogliata quasi del tutto di tutti i beni che caratterizzavano il ramo produttivo, così trasformandola in una società di gestione, in contrasto con l’oggetto sociale che la caratterizzava.

Inoltre, evidenziava la Cassazione, assumeva nella specie rilevanza, a dimostrazione della detta frodolenza, anche il fatto che il conferimento dei rami di azienda non avesse riguardato il debito tributario e il fatto che la cedente aveva poi concesso in affitto il ramo di azienda a società riconducibili agli amministratori di fatto, che facevano peraltro capo tutti alla stessa famiglia.

Tanto premesso, secondo la Suprema Corte, era invece fondato, nei termini di seguito indicati, l’altro motivo di ricorso relativo al quantum oggetto del sequestro.

Ritiene infatti sul punto la Corte che l’importo del debito tributario era nella specie ben individuato nel suo ammontare, dovendosi allora dare continuità al principio già espresso da Cass., Sez. 3, n. 28725 del 14/06/2024 (cfr., anche Cass., n. 12084 del 26/01/2023), secondo cui il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, il cui importo è quantificabile secondo le disposizioni sulla riscossione coattiva dei tributi, applicandosi, quanto ai beni immobili, i parametri di cui all’art. 77, comma 1, D.Lgs. 29 settembre 1973, n. 602, e, quanto ai beni mobili, quelli dell’art. 517, comma 1, Cod. proc. civ.

In sostanza, rileva la Cassazione, diventa in questi casi essenziale individuare i criteri o comunque i parametri cui fare riferimento per calcolare il valore dei beni, che, come detto, vanno tratti dalle disposizioni che regolano la riscossione coattiva, ed in particolare, quanto ai beni immobili, facendo riferimento, una volta decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, al ruolo, che costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede; e, quanto ai beni mobili, facendo riferimento alle regole sul pignoramento, che deve essere eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della metà.

Al fine, dunque, di evitare eccessive divaricazioni tra la misura dell’intervento cautelare reale e l’importo effettivamente assoggettabile alla



definitiva ablazione, la misura del sequestro preventivo, anche per equivalente, funzionale alla confisca, va parametrata alla effettiva entità del profitto confiscabile, che deve essere in questo caso individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, da calcolarsi secondo i detti parametri e criteri.

Conclude sul punto la Cassazione evidenziando che il profitto dell'attività distrattiva dei beni oggetto di possibile apprensione da parte dell'Erario deve comunque essere calcolato con riferimento all'intero debito erariale, comprensivo delle sanzioni collegate e di tutti gli accessori esigibili.

In definitiva, oggetto di tutela cautelare, in caso di sottrazione fraudolenta, è la necessità di preservare la riscossione del credito erariale da qualsiasi attività volta a depauperare in modo fraudolento tale garanzia.

Tanto chiarito, tornando ancora sulla natura, simulata ovvero fraudolenta, che qualifica l'azione di reato sotto il profilo della sua offensività, occorrendo, come visto, che per effetto della condotta si determini una situazione per cui il bene simulatamente alienato o in relazione al quale sono stati compiuti atti fraudolenti appaia all'Erario effettivamente uscito dal patrimonio del debitore così da rendere impossibile o comunque più difficile il recupero (cfr., Cass., n. 41721 del 13.11.2024), uno degli strumenti giuridici più utilizzati per tale tipo di scopo illecito è il fondo patrimoniale.

La costituzione di un fondo patrimoniale integra infatti il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte quando atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di un'obbligazione tributaria, il che implica la necessità di verificare, sia sotto il profilo dell'attitudine della condotta che della sussistenza del dolo specifico di frode, che la creazione del patrimonio separato sia idonea e finalizzata ad evitare il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria.

Così si è espressa, ad esempio, la Corte di Cassazione, Sez. Penale, con la Sentenza n. 45163 del 09.11.2023.

Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva confermato la pronuncia emessa dal Tribunale ed impugnata dall'imputato, che era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 11 del Dlgs. n. 74 del 2000, perché, in concorso con altri, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e relativi interessi e sanzioni, di ammontare complessivo superiore a 200mila euro, aveva compiuto operazioni simulate e comunque fraudolente idonee a rendere in tutto o in parte infruttuosa la procedura di riscossione coattiva.

In particolare, nella specie, l'imputato aveva donato alla figlia la proprietà di un immobile – con il consenso necessario della coniuge, stante la pregressa costituzione di un fondo patrimoniale che aveva ad oggetto lo stesso immobile – riservandosi il diritto di abitazione.

Avverso la sentenza, l'imputato proponeva infine ricorso per Cassazione, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000 ed evidenziando che, in relazione alla condotta avente ad oggetto l'immobile in considerazione, detto immobile faceva parte di un fondo patrimoniale costituito



già nel 2011 e quindi ben prima dell'inizio di ogni procedura di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale bene, pertanto, secondo il ricorrente, non avrebbe potuto in realtà essere in alcun modo oggetto della riscossione, né prima né dopo la donazione.

Secondo la Suprema Corte il ricorso era fondato.

Afferma la Cassazione che, al fine di connotare di illiceità penale, la condotta non è sufficiente che gli atti siano oggettivamente finalizzati a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, ma è necessario che gli stessi si caratterizzino altresì per la loro natura simulatoria o fraudolenta, laddove, a monte, è evidente che i beni oggetto di atti simulati o fraudolenti devono comunque poter essere oggetto di apprensione da parte dell'Erario. Cosa che evidentemente non è possibile nel caso in cui il bene non possa essere oggetto, appunto, di riscossione coattiva.

Tanto premesso, nel caso di specie, secondo quanto accertato in sede di merito, l'immobile in questione, oggetto di donazione nel 2014 alla figlia dell'imputato, era stato conferito al fondo patrimoniale costituito dallo stesso imputato e dalla moglie già nel 2011.

Dato quindi che la condotta tenuta allo scopo di eludere le ragioni creditorie del fisco non riguardava il conferimento di un bene ad un fondo patrimoniale, bensì la simulata donazione di un immobile del fondo patrimoniale, i giudici di merito avrebbero quanto meno dovuto verificare l'effettiva possibilità, da parte dell'Erario, di apprendere tale bene, stanti gli stringenti limiti fissati dall'art. 170 Cod. civ., a tenore del quale «l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».

A tal proposito, la Cassazione ha ribadito che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (cfr., Cass., n. 3738/15; Cass., n. 15886/2014; Cass., n. 15886/2009), dovendo pertanto accertarsi, in fatto, se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire per esempio ex se sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è anche vero che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni.

Evidenzia poi ancora la Suprema Corte (Cass., n. 34139 del 03.08.2023) che il compimento di un unico atto di trasferimento, nella maggior parte dei casi, può rivelarsi inidoneo al fine di sottrarre i beni che ne formano oggetto alle pretese del fisco, essendo gli stessi agevolmente recuperabili tramite l'azione revocatoria. Una pluralità di atti dispositivi rende invece più difficile l'individuazione del destinatario finale dei beni ed il loro recupero.

In tal caso, quindi, la fattispecie criminosa si caratterizza per la natura complessa della condotta, che si articola nella esecuzione di una pluralità di atti dispositivi o di diversa natura collegati tra loro e tutti finalizzati al raggiungimento



del medesimo scopo fraudolento, la cui consumazione si perfeziona con l'ultimo degli atti posti in essere.

STRUMENTI DI SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

I fondi patrimoniali

L'articolo 167 del Codice civile stabilisce che: «Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia (...)».

Il 170 C.c., a sua volta, dispone che: «La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (...)».

Infine, l'articolo 2901, in tema di revocatoria ordinaria, stabilisce che: «Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

- che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
- che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione».

L'istituto del fondo patrimoniale consiste, in sostanza, in un vincolo posto nell'interesse della famiglia su di un complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati o titoli di credito) e realizza la costituzione di un patrimonio separato o destinato, con anche limitazione dei poteri dispositivi in capo ai costituenti.

Il vincolo dei beni è infatti finalizzato a destinare gli stessi all'esclusivo soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione esistenti nell'ambito della famiglia e giustifica quindi il già citato divieto di esecuzione sui beni destinati al fondo (e sui relativi frutti).

Questi, in virtù della loro specifica destinazione, rispondono soltanto per obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 15862 del 7 luglio 2010

«Compete al giudice del merito accertare se il debito per il quale l'agente della riscossione intende agire esecutivamente sui beni del contribuente soggetti alla costituzione di fondo patrimoniale ex art. 170 C.c. sia riconducibile alle necessità della famiglia. Il divieto di esecuzione forzata sui beni ricompresi nella convenzione estende la propria efficacia ai crediti sorti anteriormente alla formazione del fondo, salva l'esperibilità dell'azione revocatoria giusta la disciplina stabilita dall'art. 2901 C.c.».



Il tema, come sopra già accennato, riguarda dunque se e come i debiti tributari possano o meno ritenersi contratti per sopperire ai bisogni della famiglia, e se quindi sia inopponibile al creditore/Amministrazione finanziaria il divieto di “aggressione” dei beni costituiti in fondo patrimoniale, ritenendo tale divieto limitato alle sole obbligazioni derivanti da contratto e non anche invece a quelle legali, come appunto quelle da debiti tributari.

La Corte di Cassazione, come visto, afferma il principio per cui il criterio identificativo dei crediti, il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo, va in realtà ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (cfr. Cass., sentenze nn. 8991/2003 e 12998/06), non potendosi pertanto ritenere non applicabile il divieto di esecuzione sui beni del fondo di cui all’articolo 170 sulla base della mera natura legale e non contrattuale dell’obbligazione tributaria azionata in via esecutiva, ma dovendosi piuttosto accertare, in punto di fatto, se il debito possa dirsi effettivamente contratto o meno per soddisfare i bisogni della famiglia.

I beni inseriti nel fondo patrimoniale potranno dunque essere “aggredditi” sia laddove il debito tributario possa essere ricondotto a interessi familiari (a cui appunto il fondo stesso è destinato), dato che in questo caso il divieto non sarà opponibile all’Amministrazione, e sia comunque laddove sussistano i presupposti per la revocatoria ordinaria (*ex* articolo 2901 C.c.).

Quando è possibile procedere con revocatoria ordinaria?

Per capire in quali casi è possibile ricorrere a tale ultimo strumento, è necessario richiamare i precedenti della Corte di Cassazione, laddove già con la sentenza n. 966/2007 la Suprema Corte ha evidenziato che, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, nei casi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito, «è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (“scientia damni”), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (“consilium fraudis”) né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo». Del resto, in presenza di atto a titolo gratuito, come la costituzione di fondo patrimoniale, ai fini della possibilità di esperire la revocatoria ordinaria è necessario e sufficiente che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore, o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, che l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento. Quanto al profilo oggettivo dell’*eventus damni* non è necessario che l’atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante.

La Cassazione, già con la sentenza n. 7521 del 15.04.2016, ha poi sottolineato che, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del dpr n. 602/73 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 C.c., ed è in particolare legittima se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia, circostanza che non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa.



L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 C.c. grava peraltro su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicchè, ove sia proposta opposizione per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa.

Insomma, se utilizzato per fini fraudolenti, anche tale strumento non rappresenta un ostacolo insormontabile alla esecuzione della pretesa tributaria.

Fiduciarie: riservatezza ed accertamenti

Altro strumento spesso utilizzato per fini di "occultamento" rispetto alle responsabilità tributarie è poi quello delle fiduciarie.

La disciplina delle società fiduciarie risale al 1939 (legge n.1966 del 23 novembre), ma il mondo delle fiduciarie è un universo ancora oggi sotto molti aspetti sconosciuto.

Le fiduciarie sono quelle società che «si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni» (art. 1, comma 1).

Con la definizione "assumere l'amministrazione" si intende, dunque, che viene trasferita al fiduciario non la piena titolarità di un diritto, ma la sola legittimazione ad esercitare in nome proprio, nell'interesse altrui, un diritto di cui comunque rimane titolare il fiduciante.

Le generalità dei fiducianti, il loro domicilio e i beni conferiti devono risultare da apposito "Libro dei fiducianti".

Inoltre, in quanto intermediari abilitati ad effettuare operazioni di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore, le società fiduciarie sono tenute alla registrazione delle operazioni sul "Registro antiriciclaggio", nonché alla loro trasmissione periodica all'Ufficio italiano dei cambi.

Come anche chiarito dalla Corte Costituzionale già nella sentenza 18 febbraio 1992, n. 51, non esiste in capo ai singoli clienti delle fiduciarie una posizione giuridica soggettiva costituzionalmente protetta.

La tutela patrimoniale assicurata dall'intestazione fiduciaria è infatti solo indiretta, in quanto la protezione deriva più dal vincolo di riservatezza circa l'identità dell'effettivo proprietario del bene che non da un vero e proprio vincolo di natura patrimoniale.

Anche la tutela della riservatezza dell'attività fiduciaria deve però naturalmente temperarsi con i principi costituzionali, tra cui anche quello che



concerne l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva (art. 53 della Costituzione).

Circolare Agenzia Entrate n. 32 del 19.01.2006 (Par. 1.2)

«(...) i poteri di indagine consentiti all'Amministrazione Finanziaria nei confronti dell'intestazione fiduciaria di beni, strumenti finanziari e partecipazioni possono essere esercitati a condizione, da un lato, che l'oggetto dell'indagine sia precisamente (inequivocabilmente) individuato con specifica indicazione sia del bene fiduciariamente intestato che del periodo temporale di interesse per l'indagine e, dall'altro, che sia precisato il collegamento fra l'intestazione fiduciaria e l'attività di indagine svolta nei confronti dei soggetti sottoposti o sottoponibili ad accertamento. Non solo la particolare condizione dell'inequivoca indicazione ma, soprattutto, la natura speciale e complementare della disposizione in tema di intestazione fiduciaria rispetto alla prima parte della norma, impongono tale relazione fra l'oggetto della specifica indagine (il bene fiduciariamente intestato) e l'oggetto dell'attività di accertamento (il soggetto o i soggetti cui essa è rivolta)».

Importanti compiti e responsabilità specifici della fiduciaria riguardano, inoltre, la movimentazione di capitali da e verso l'estero.

Le fiduciarie sono infatti in particolare tenute al rispetto:

- dell'obbligo di evidenza;
- dell'obbligo di comunicazione.

Il mancato adempimento da parte degli intermediari degli obblighi di rilevazione e comunicazione è sanzionato con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionale all'importo dell'operazione.

Per quanto riguarda l'attività di controllo fiscale, poi, come visto, l'attività istruttoria nei confronti delle fiduciarie sulle attività gestite per conto dei fiducianti non potrà essere meramente esplorativa, ma dovrà essere comunque preceduta dall'individuazione di operazioni "sospette", alla conferma dei quali sospetti la (successiva) richiesta documentale dovrà dunque essere finalizzata.

Tale attività istruttoria può essere suddivisa in due fasi: una prima propriamente istruttoria sulle operazioni e una seconda sostanzialmente "probatoria" sui soggetti.

Mentre la prima mirerà a rilevare l'evasione, la seconda mirerà ad acquisirne le prove e ad individuarne la responsabilità.

In caso di sospetti su tali operazioni si potrà richiedere alla fiduciaria di fornire ogni documentazione attinente alle stesse operazioni, al fine di controllarne la regolarità.

Altro fronte di indagine potrà essere infine quello delle gestioni patrimoniali di denaro, titoli o certificati.

È del resto evidente l'importanza per l'Amministrazione Finanziaria di monitorare tali flussi, anche considerato che, come anche rilevato dall'UIF, le segnalazioni di operazioni sospette da parte delle fiduciarie sono irriskorie rispetto al totale.

In un tale contesto la Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 29395 depositata il 14 novembre 2024, ha per esempio sanzionato l'organo amministrativo di una fiduciaria che aveva omesso di segnalare come operazioni sospette la



sottoscrizione di alcuni mandati fiduciari che prevedevano l'amministrazione di contratti di assicurazione sulla vita in presenza di rilevanti indicatori di anomalia. Gli indicatori di anomalia si riferivano nella specie sia alle caratteristiche della clientela, sia alla natura delle operazioni poste in essere. Infatti, gli investimenti effettuati erano non coerenti con l'età dei clienti, sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati dagli stessi e le operazioni venivano effettuate attraverso una catena di giroconti con controparti insediate in aree geografiche note come centri off-shore.

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio la fiduciaria avrebbe dunque dovuto inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta, poiché, a seguito di una diligente indagine, ci sarebbero stati motivi ragionevoli per sospettare che fossero in corso o che fossero state compiute o tentate operazioni di riciclaggio.

In materia di sanzioni amministrative per violazioni della disciplina antiriciclaggio – afferma la Corte – l'obbligo di segnalazione a carico del responsabile antiriciclaggio di operazioni che, sulla base dei parametri indicati dalla legge, potrebbero provenire da uno dei reati indicati nell'articolo 648-bis del Codice penale, non può del resto essere escluso in base ad un personale convincimento dell'operatore dell'estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, non essendo la segnalazione di per sé finalizzata a denunciare fatti penalmente rilevanti, ma solo ad innescare eventuali indagini.

I trust

Uno dei problemi principali di un'efficace azione di contrasto all'evasione fiscale, come visto, riguarda come smontare le strutture societarie costituite per nascondere i patrimoni nei paradisi fiscali.

E in tal senso assumono particolare rilievo anche gli assetti societari di enti come i trust.

Ma che cosa è esattamente il trust?

Attraverso l'atto istitutivo del trust, il trustee entra nella disponibilità di alcuni beni del soggetto disponente che restano segregati, per cui detto patrimonio non potrà essere aggredito dai creditori personali del trustee e, salvo l'esistenza di situazioni patologiche, nemmeno da quelli del disponente. Se così non fosse, la disposizione realizzata attraverso il trust potrebbe essere aggredita con l'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare.

È possibile, altresì, che sia nominato un guardiano (*protector*), con il compito di vigilare sull'operato del trustee e con il potere di opporre l'esistenza del trust verso i terzi.

Oggetto del trust possono essere beni immobili, beni mobili registrati, titoli di credito e partecipazioni societarie. Non esistono particolari limiti di durata, se non quelli indicati dalla legge dello Stato di istituzione.



Sotto il profilo causale, il trust è correlato a diverse fattispecie, per cui si passa dal trust successorio o donatorio, per arrivare fino al trust di garanzia²⁸.

Il trust è dunque un istituto attraverso il quale un soggetto (*settlor*) trasferisce alcuni beni di sua proprietà ad un altro soggetto (*trustee*), che ne diventa l'amministratore nell'interesse di un terzo soggetto (*beneficiario*).

Tale istituto può essere anche un facile strumento di evasione e/o elusione ed è già più volte accaduto che l'Amministrazione Finanziaria abbia attribuito i redditi prodotti dal trust ai beneficiari anziché al trust stesso, oggi a pieno titolo soggetto di diritto anche nel nostro ordinamento.

Ciò potrà accadere, per esempio, nei cosiddetti casi di trust "nudo", la cui capacità contributiva non viene attribuita al trust ma direttamente ai beneficiari, i quali possono disporre dei frutti dei beni attratti nel trust. Del resto, nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, per espressa previsione normativa i redditi conseguiti dal trust sono imputati direttamente a questi ultimi, in proporzione alla quota di partecipazione indicata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi, oppure, in mancanza di specifica indicazione, in parti uguali.

Nel caso dei trust, peraltro, i criteri di imputazione della residenza fiscale coincidono con la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale dell'attività, laddove la sede dell'amministrazione coinciderà con il luogo dove si trova la struttura organizzativa di cui il trust si avvale nel perseguire il suo scopo (mentre, nel caso in cui non sia possibile identificare con certezza tale luogo, la sede coinciderà con il domicilio fiscale del *trustee*) e l'oggetto principale dell'attività del *trust* è collocato nello Stato in cui si trovano i beni del *trust* stesso (nel caso in cui i beni o i diritti interessino diversi Stati, si dovrà fare riferimento al criterio della prevalenza).

Specifiche disposizione antielusiva – art 73, comma 3 Tuir

I trust esteri, istituiti in paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni, sono considerati residenti in Italia qualora, alternativamente, il disponente o il beneficiario (effettivo) siano fiscalmente residenti in Italia, oppure siano posti in essere da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia a favore del trust, successivamente alla sua costituzione, atti di trasferimento di diritti di proprietà su beni immobili, di costituzione o di trasferimento di diritti reali immobiliari (anche per quote), ovvero di vincoli di destinazione sugli stessi.

Sono inoltre applicabili ai *trust* anche le disposizioni in materia di esteroinvestizione²⁹, in base alle quali è considerata esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti che detengono partecipazioni di controllo in Spa, Sapa, Srl, società cooperative, società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, se, alternativamente, sono controllate, anche

²⁸ In particolare, le possibili tipologie di trust sono: a) trust di famiglia; b) trust di garanzia; c) trust per disabili; d) trust per il controllo di una società.

²⁹ Art. 73, comma 5bis del Tuir.



indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato, o se sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Il trust è dunque oggi “personificato”, essendo esso stesso soggetto passivo di imposta.

Il legislatore ha infatti previsto che, laddove i beneficiari non risultino identificabili (si parla in questi casi di trust opachi), i redditi del trust vengano tassati in capo al trust personificato, di volta in volta qualificato come ente commerciale o non commerciale.

Diversamente, come visto, nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono a questi ultimi imputati (per trasparenza) in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione (se individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti), oppure, in mancanza, in parti uguali.

Il trust, in sostanza, può essere usato, a volte, anche come mezzo di elusione fiscale.

Quali possono essere gli usi difformi del trust, a fini elusivi?

Volendo enunciare sinteticamente quelli che possono essere gli usi difformi dell’istituto, si sottolinea come il trust (*rectius*: gli effetti fiscali della sua istituzione) possa essere contestato, ogni qual volta esso sia stato costituito per nascondere l’esistenza di attività all’Amministrazione Finanziaria, o per eludere comunque il pagamento della “giusta” imposta. Si pensi, per esempio, al caso in cui un disponente trasferisca, in maniera simulata, proprie attività e beni in un trust e tuttavia eserciti ancora il controllo, di fatto, sul medesimo trust, magari anche attraverso lettere di desiderio (*letters of wishes*), che “impegnano” il trustee a seguire le sue direttive. Insomma, la caratteristica del trust, che ne assicuri la conformità a legalità, deve essere l’effettiva distinzione di ruolo e poteri tra i vari soggetti in esso operanti – il settlor, il trustee, i beneficiaries e il protector –, pena la possibilità di disconoscimento dello stesso atto istitutivo del trust, da considerarsi simulato al fine esclusivo di sottrarre materia imponibile all’Erario. Il settlor, quindi, non potrà coincidere con il beneficiario e il trustee dovrà avere reali ed autonomi poteri di gestione. Ne consegue che i diritti e le facoltà che il settlor può riservare a se stesso, devono essere tali da non precludere al trustee il pieno esercizio del potere di controllo sui beni. Gli elementi di prova dell’intento elusivo potranno desumersi anche attraverso indagini finanziarie, oppure attraverso il reperimento di documentazione (o dichiarazioni) che attestino la costituzione simulata del trust. Il trust, inoltre, oltre ad essere ex se simulato, potrà essere usato anche come strumento per eludere altre norme, come, per esempio può accadere in caso di attribuzione al trust stesso di un pacchetto di controllo di partecipazioni in una società sita in un paradiso fiscale per aggirare il divieto di ammissione in deduzione di componenti negative di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese italiane e società controllate fiscalmente domiciliate in paradisi fiscali.

In definitiva, anche se l’istituto in sé è sicuramente lecito, lo stesso può essere comunque soggetto ai profili di contestazione tipici del cosiddetto abuso del diritto, in base al quale *non omne quod licet, honestum est*. In parole povere, il fine (quando coincidente con l’intento di evadere le imposte dovute) non giustifica i mezzi.

Volendo enunciare sinteticamente quelli che possono essere gli usi difformi dell’istituto, si sottolinea come una forma impropria dei *trust* è quella in cui il rapporto fiduciario viene costituito per nascondere l’esistenza di attività



all'Amministrazione finanziaria, ai creditori, all'ex coniuge, ovvero per occultare l'identità dell'effettivo beneficiario.

I *trust* possono essere del resto utilizzati anche con finalità di riciclaggio di capitali di illecita provenienza.

Elementi di prova della “fittizietà” del *trust* possono essere i seguenti:

- il *settlor* è al tempo stesso anche il beneficiario delle utilità prodotte dal *trust*;
- il negozio è revocabile a totale discrezione del disponente;
- il contenuto dell'atto istitutivo è tale da relegare il *trustee* in un ruolo passivo, senza alcuna facoltà decisionale;
- il *settlor* continua a esercitare con pienezza e in totale autonomia i poteri per la gestione dei beni in *trust*.

Per acquisire concretamente la prova dell'intento elusivo, gli elementi di prova potranno desumersi, per esempio, attraverso indagini finanziarie, oppure attraverso il reperimento di documentazione (o dichiarazioni) che attestino la costituzione simulata del *trust*. Simulazione del *trust* che, comunque, potrà essere opposta anche solo ai fini fiscali (e non civilistici) mediante presunzioni che ne attestino la natura abusiva.



Conclusioni e profili internazionali

Il rapporto tra evasione fiscale e riciclaggio è davvero molto stretto e allo stesso tempo complesso.

E in tale rapporto un ruolo di primo piano è rivestito anche dalle cosiddette “teste di legno”, laddove integra il reato di riciclaggio anche la semplice condotta di colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di beni che, nella realtà, appartengono invece a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza del denaro.

Il riciclaggio, del resto, è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l’uno dall’altro, purché unitariamente riconducibili all’obiettivo comune cui sono finalizzati: ossia l’occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l’oggetto.

E in tali passaggi il ruolo dei terzi, più o meno consapevoli, è sempre determinante.

I giudici di legittimità hanno per esempio ritenuto sussistente il reato di riciclaggio in capo al rappresentante legale e al socio di una società che avevano fatto transitare dalla contabilità, sotto forma di finanziamento, i proventi derivanti da un contrabbando di idrocarburi ascritto ad un loro parente (Cass., n. 11491/2017).

È stato poi ritenuto integrare un autonomo atto di riciclaggio anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato acceso presso un differente istituto di credito (Cass., n. 546/2011), e ciò pur in presenza di una completa tracciabilità dei flussi finanziari, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell’avvenuto deposito, il denaro viene automaticamente sostituito (Cass., n. 47375/2009).

In un’altra occasione la Corte di Cassazione, Sez. Penale, con la Sentenza n. 35260 del 23.09.2021, ha ancora evidenziato che, nella specie, era pacifica la ricostruzione dei fatti secondo i quali il denaro di cui l’indagato si era appropriato in danno della persona offesa era stato successivamente impiegato per una transazione con un istituto di credito e per l’estinzione di una ipoteca. In tal modo, il profitto del reato presupposto di appropriazione indebita era stato sostituito estinguendo un credito vantato dalla banca ed estinguendo altresì l’ipoteca che la banca vantava su immobili intestati all’imputato.

Non vi era dunque dubbio, secondo la Cassazione, che l’utilizzazione del denaro, frutto del reato presupposto, per estinguere un debito ed un’ipoteca costituiva una specifica condotta di sostituzione del profitto del reato presupposto,



posto che il compendio monetario assumeva diversa destinazione, transitando nella disponibilità esclusiva di altro soggetto giuridico (l'istituto bancario) proprio per effetto delle condotte poste in essere anche dall'imputato, il quale, dopo l'operazione di sostituzione, godeva anche della titolarità di beni liberi da garanzie reali.

Anche in tema di autoriciclaggio è stato affermato che è configurabile una condotta dissimulativa allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, come accade appunto quando il profitto illecito viene impiegato trasferendolo ad un istituto bancario terzo o ad una società.

Nel caso affrontato da Cass., n. 35260 del 23.09.2021, per esempio, il Tribunale della libertà aveva respinto l'istanza di riesame degli indagati avverso il decreto del Gip in relazione al sequestro diretto e per equivalente disposto nei loro confronti per i reati di appropriazione indebita, autoriciclaggio, rapina e frode esattoriale.

Avverso detta ordinanza gli indagati proponevano ricorso per Cassazione, rappresentando che la condotta di autoriciclaggio contestata coincideva con l'elemento materiale del delitto di appropriazione indebita identificato quale reato presupposto, laddove la condotta contestata a titolo di art. 648 ter1 Cod.pen., articolata nella percezione di un vaglia circolare di 350.000 euro e nella successiva emissione di due ulteriori vaglia circolari, coincidevano e non potevano ritenersi, secondo gli imputati, integrare differenti fattispecie delittuose.

Secondo la Suprema Corte, però, la censura era infondata.

La Suprema Corte rileva infatti che integra il delitto di riciclaggio la condotta di colui che, consapevolmente, riceve assegni la cui provvista è provento di delitto, li gira a terzi (cfr., Cass., n. 46319 del 21/09/2016).

In relazione, infine, alla dedotta impossibilità di individuare la condotta di autoriciclaggio per coincidenza con l'azione tipica del delitto presupposto, secondo la Corte, la doglianza non era fondata perché priva di concreto riferimento alle modalità dell'attività posta in essere dopo l'appropriazione indebita, laddove l'imputato non si era limitato a percepire il valore del vaglia circolare, ma lo aveva anche impiegato in operazioni di estinzione di debito e ipoteche. Tali attività, a giudizio della Cassazione, rientravano dunque in tutti i parametri costitutivi del delitto di autoriciclaggio, posto che il profitto illecito veniva reimpiegato dall'autore del delitto presupposto in attività economiche e finanziarie, alterando anche in questo caso i principi della garanzia patrimoniale del debitore e del pari trattamento.

Ciò che caratterizza le fattispecie in esame è, in sostanza, la reimmissione nel circuito dell'economia legale di beni di provenienza delittuosa, con un'attività che ne ostacola la tracciabilità, come accade nel caso in cui la condotta abbia una concreta idoneità dissimulativa.



Tali prospettive e parametri sono del resto comuni anche alle discipline antiriciclaggio disposte in sede internazionale, laddove l'esigenza di combattere il fenomeno delittuoso si è diffusa già a partire dagli anni Sessanta con l'approvazione della Convenzione Unica di New York del 1961, la quale suggeriva di punire non solo le condotte di produzione, trasporto, commercio, ecc. di sostanze stupefacenti, ma anche le operazioni finanziarie connesse al traffico di stupefacenti.

Seguì poi la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, firmata a Vienna il 20 dicembre 1988, nata appunto dalla maturata consapevolezza che il traffico di sostanze stupefacenti producesse ingenti proventi, tali da inquinare i sistemi economici legali degli Stati, mediante la corruzione degli apparati istituzionali e la contaminazione dei circuiti economici e commerciali.

Il terzo articolo della Convenzione richiedeva quindi che fosse attribuito carattere di reato al riciclaggio, ovvero alla commissione intenzionale di una serie di condotte, tra cui anche il trasferimento e la sostituzione di beni, pur nella consapevolezza della loro provenienza da uno o più reati legati al traffico di stupefacenti, allo scopo di nascondere tale origine illecita o di aiutare persone che avevano commesso tali reati a sfuggire alle relative conseguenze legali. Nella Convenzione, inoltre, si proponeva anche di incriminare le fattispecie di "reimpiego".

Ripercorrendo la storia delle misure di lotta al fenomeno criminale economico-finanziario del riciclaggio bisogna poi richiamare le 40 Raccomandazioni del *Financial Action Task Force* (o Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, cd. FATF o GAFI), costituito a Parigi nel 1989 nell'ambito del quindicesimo summit dei paesi del G7.

Nel 1990 furono inoltre fissati i principi fondamentali per banche e intermediari finanziari, con obblighi di collaborazione e segnalazione alle Autorità investigative, affermandosi il principio per cui il segreto bancario era destinato a cedere di fronte alle esigenze antiriciclaggio.

Subito dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 furono poi emanate otto nuove Raccomandazioni, che prevedevano in capo a banche e altre istituzioni finanziarie obblighi di segnalazione all'Autorità investigativa di tutte quelle operazioni anche lontanamente sospette di avere collegamenti con il terrorismo.

Parallelamente si sviluppava un percorso di contrasto al riciclaggio anche nell'ambito della Comunità Europea, laddove la prima direttiva 91/308/CEE del 28/6/1991 contemplava una serie di obblighi nei confronti di enti creditizi e finanziari. La direttiva in questione presentava però ancora il difetto di limitare il concetto di "attività criminosa" presupposta al riciclaggio al solo traffico di stupefacenti.

Seguì poi la direttiva 2001/97/CEE del 4/12/2001, che introduceva due nuovi aspetti: l'aumento del numero dei reati presupposto e dei destinatari della normativa antiriciclaggio³⁰.

³⁰ Anche in relazione ai destinatari della normativa vi fu un netto ampliamento: furono inclusi i commercianti di valori, di case d'asta e quelle da gioco, gli agenti immobiliari, e, per quanto concerne



Eliminato, inoltre, il riferimento al solo traffico di sostanze stupefacenti, fu inserita una elencazione casistica e una clausola di chiusura generale.

Questi, naturalmente, erano solo gli “albori” della disciplina, internazionale e comunitaria, in tema di antiriciclaggio, che poi, negli anni, ha raggiunto un livello sempre più perfezionato ed esteso.

Ma, al di là delle singole e specifiche normative, nazionali ed internazionali, ciò che preme evidenziare è che il riciclaggio e le attività predisposte a suo contrasto non possono che essere affrontate in una prospettiva internazionale, dal momento che i mercati finanziari ed i circuiti bancari hanno raggiunto estensioni un tempo inimmaginabili e non conoscono certo frontiere nazionali, anche considerato che l’utilizzo di Internet e di mezzi informatici sempre più sofisticati ha portato tale assenza di barriere all’ennesima potenza.

La Sesta Direttiva Antiriciclaggio del 31 maggio 2024³¹, insieme ai Regolamenti Ue 2024/1624 e 2024/1620³², ha quindi previsto la pubblicazione dei registri relativi ai super-ricchi – coloro che sono attratti dalle politiche fiscali nazionali o dai “diritti di soggiorno in cambio di investimenti” –, rispetto ai quali gli Stati membri dovranno condurre controlli rigorosi sull’origine dei fondi e del patrimonio, pubblicando annualmente relazioni dettagliate sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo legati a tali pratiche³³.

La medesima direttiva ha poi introdotto disposizioni riguardanti la registrazione e la condivisione degli Iban virtuali, utilizzati per reindirizzare pagamenti su conti bancari o di pagamento fisici, garantendo così una maggiore tracciabilità delle transazioni finanziarie transfrontaliere.

Infine, per ridurre le vulnerabilità legate alle cripto-attività e ai prestatori di servizi finanziari gli Stati membri devono istituire un “punto di contatto centrale”.

In un tale contesto è poi pervenuto il recente aggiornamento da parte dell’Unione europea, con il Regolamento delegato Ue 2025/1184, della black list dei paesi ad alto rischio riciclaggio³⁴.

Dieci nuovi paesi sono infatti entrati per la prima volta nella black list della Commissione Europea, con uno degli aggiornamenti più consistenti degli ultimi anni della lista dei paesi terzi ad alto rischio antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

La decisione dell’Unione europea di introdurre nella black list 10 nuovi paesi rispecchia il monitoraggio effettuato nel corso degli ultimi mesi dalla Fatf, la

specificamente la categoria dei professionisti, i revisori contabili interni ed esterni, i notai e gli altri liberi professionisti.

³¹ Direttiva 2024/1640.

³² Cosiddetto AML Package.

³³ La direttiva si estende anche al settore immobiliare, riconoscendo il ruolo cruciale degli immobili nel facilitare il riciclaggio di denaro, ed essendo gli Stati membri tenuti a garantire alle autorità competenti un accesso diretto ai registri immobiliari per consentire un monitoraggio efficace e in tempo reale delle transazioni immobiliari.

³⁴ La black list è ottenuta dall’analisi e valutazione dei sistemi normativi antiriciclaggio adottati dai paesi ed è in sostanza una lista di paesi che non hanno un regime idoneo di contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.



Financial Action Task Force, che ha analizzato le carenze dei sistemi nazionali nelle procedure di contrasto al riciclaggio.

I paesi che sono entrati nella black list sono:

- Algeria;
- Angola;
- Costa d'Avorio;
- Kenya;
- Laos;
- Libano;
- Monaco³⁵;
- Namibia;
- Nepal;
- Venezuela.

La decisione di includerli deriva dal fatto che il Fatf li ha identificati come *Jurisdictions under Increased Monitoring*.

Per quanto riguarda specificatamente l'Italia, oltre a Monaco, è da "attenzione" anche l'inserimento del Libano e della Namibia e Kenya, dove operano molte imprese italiane, che, a questo punto, dovranno rivedere le procedure operative per le relative transazioni e le partnership commerciali.

Otto paesi invece sono usciti dalla *black list*:

- Barbados;
- Gibilterra;
- Giamaica;
- Panama;
- Filippine;
- Senegal;
- Uganda;
- Emirati Arabi Uniti.

In particolare, l'uscita di Panama ed Emirati Arabi Uniti rende molto più semplici le operazioni per quanti lavorano con queste piazze.

Una buona notizia è anche l'uscita delle Filippine, che rappresentano un importante partner commerciale dell'Italia nel Sud-Est asiatico.

Anche Gibilterra (territorio britannico), paese strategico per il settore assicurativo e dei giochi online, è tornato in una posizione di normalità operativa.

Queste giurisdizioni, stando alle valutazioni effettuate dalla Commissione Europea, non presentano più delle carenze strategiche tali da rendere necessari controlli rafforzati.

I paesi con carenze strategiche nei sistemi di antiriciclaggio sono comunque diversi e diffusi un po' in tutto il globo.

³⁵ L'inclusione di Monaco nell'elenco comporta per gli operatori italiani la necessità di adottare una serie di misure rafforzate per la verifica delle operazioni con questo paese.



L'Africa subsahariana è l'area geografica più rappresentata, laddove sono presenti:

- Burkina Faso;
- Camerun;
- Repubblica Democratica del Congo;
- Mali;
- Mozambico;
- Nigeria;
- Sudafrica;
- Sudan del Sud;
- Tanzania.

L'Asia conta:

- Corea del Nord;
- Myanmar;
- Laos;
- Vietnam.

In Medio Oriente ci sono:

- Afghanistan;
- Iran;
- Siria;
- Yemen;
- Libano.

Nelle Americhe ci sono:

- Haiti;
- Trinidad e Tobago;
- Venezuela.

Nel Pacifico c'è Vanuatu.

Le aziende, nel momento in cui interagiscono con delle controparti presenti in un paese all'interno della *black list*, devono quindi effettuare un'attenta profilatura del rischio, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- se sono presenti tra i membri degli organi direttivi delle società persone che siano residenti o originarie dei paesi terzi ad alto rischio;
- se il cliente è residente in un paese che rientra nell'elenco della *black list*;
- la presenza tra i titolari effettivi di persone che siano residenti o che siano originarie di paesi terzi ad alto rischio;
- la provenienza o la destinazione dei fondi dai paesi che possono essere ad alto rischio.

Diversa dalla *black list* è invece la *Grey List*, redatta dall'Organismo di Vigilanza Finanziaria (FATF), che comprende una lista di paesi a cui è stata segnalata la necessità di colmare le lacune normative in tema di antiriciclaggio e che stanno adottando misure per garantire il miglioramento strategico del proprio



regime. Tali paesi sono sotto controllo periodico e viene richiesta loro collaborazione attiva.

La lista dei paesi non cooperativi ai fini fiscali³⁶, definita per la prima volta nel 2017, comprende invece le nazioni che non risultano conformi a tutti gli standard fiscali internazionali. L'obiettivo in questo caso è stimolare la legislazione corrente dei paesi al di fuori dell'Unione europea verso pratiche fiscali corrette.

L'individuazione dei paesi a rischio riciclaggio, come detto, ha delle conseguenze per gli operatori italiani che hanno rapporti con questi paesi, anche sotto il profilo della corretta organizzazione dei presidi previsti dal D.lgs 231/2007, tra cui in particolare:

- la valutazione del rischio prevista all'articolo 17 del D.lgs 231/2007;
- l'adeguata verifica rafforzata prevista all'articolo 24 del D.lgs 231/2007;
- l'adeguata verifica prevista all'articolo 29 del D.lgs 231/2007 al momento dell'esecuzione da parte di terzi;
- le disposizioni relative alla segnalazione di operazioni sospette ex articolo 35 del D.lgs 231/2007;
- l'obbligo di astensione previsto all'articolo 42 del D.lgs 231/2007.

Tutto questo serve a contrastare un fenomeno che vede le organizzazioni criminali come attori principali e che ha effetti devastanti su tutto l'ecosistema economico, nazionale ed internazionale, laddove il legame tra infiltrazione delle imprese e riciclaggio di denaro è ormai sempre più indissolubile.

Il riciclaggio permette infatti alle organizzazioni criminali di integrare i proventi illeciti nell'economia legale occultandone l'origine illecita.

Senza questo processo, i criminali non potrebbero del resto godere dei proventi dei loro illeciti.

Le imprese legali diventano quindi veicoli essenziali nel processo di "lavaggio" del denaro sporco, con il settore immobiliare che emerge come particolarmente vulnerabile con una probabilità di infiltrazione doppia rispetto alla media, anche grazie alla possibilità di movimentare grandi somme attraverso compravendite con prezzi discrezionali.

Le imprese infiltrate dalle organizzazioni criminali, tipicamente di piccole dimensioni, operano poi come vere e proprie "cartiere" – fabbriche di false fatture –, o comunque come società vuote che mascherano movimenti di denaro illecito, con una struttura finanziaria caratterizzata da immobilizzazioni materiali nulle o molto basse (perché le imprese operano senza una reale struttura operativa e produttiva), bassissimi costi per il personale, fatturati artificialmente gonfiati e improvvisi fallimenti prima che le autorità fiscali possano intervenire.

³⁶ Il 10 ottobre 2025 il Consiglio europeo ha aggiornato tale lista con 11 paesi: Anguilla, Figi, Guam, Isole Vergini degli Stati Uniti, Palau, Panama, Russia, Samoa, Samoa americane, Trinidad e Tobago e Vanuatu.



L'infiltrazione è associata poi ad una sostituzione delle fonti di finanziamento bancarie verso fonti interne. Le banche, attraverso le segnalazioni di operazioni sospette, rappresentano infatti un rischio per le imprese infiltrate, che preferiscono, quindi, allontanarsi dalle interazioni bancarie per limitare il controllo.

Le imprese infiltrate si configurano in sostanza come “imprese zombie”: aziende cioè non più vitali dal punto di vista economico e tenute artificialmente in vita solo dal sostegno finanziario criminale, che alterano anche la concorrenza e minano le basi dell'economia di mercato

Prevenire l'infiltrazione criminale richiede però non solo repressione, ma anche politiche economiche che riducano la vulnerabilità delle imprese, non potendo il contrasto al riciclaggio e all'infiltrazione criminale essere solo affare di Forze dell'ordine e Magistratura, ma richiedendo la collaborazione di banche, regolatori finanziari, analisti di dati e policy maker economici.

PROPOSTE

Alla fine di questa lunga analisi proviamo a definire alcune proposte operative.

Utilizzo dell'intelligenza artificiale per il contrasto alle attività di riciclaggio

Sarebbe utile ed efficiente rafforzare la vigilanza sui flussi finanziari sospetti anche attraverso l'uso di sistemi di intelligenza artificiale e analisi dei big data, per identificare su vasta scala e in tempi rapidi anomalie e pattern illegali.

Le soluzioni basate sulla tecnologia dell'AI e dell'apprendimento automatico (*machine learning*) applicate ai big data possono sicuramente rafforzare il monitoraggio e la segnalazione continua delle transazioni sospette, consentendone l'analisi automatica e distinguendole dalle normali attività in tempo reale.

Tra i settori antiriciclaggio nei quali l'IA può aggiungere valore è annoverabile l'identificazione e la verifica dei clienti (attraverso la biometria e l'apprendimento automatico è infatti possibile eseguire analisi delle microespressioni, controlli anti-spoofing, rilevamento di immagini false e analisi degli attributi del volto umano).

Anche la tecnologia di contabilità distribuita (*Distributed Ledger Technology*) può offrire vantaggi, tra cui quello di migliorare la tracciabilità delle transazioni, rendendo potenzialmente più semplice la verifica dell'identità.



La combinazione dell'efficienza e dell'accuratezza delle soluzioni digitali con le conoscenze e le capacità analitiche degli esperti umani può produrre in sostanza sistemi sempre più efficaci di controllo.

L'analisi tramite IA può rilevare automaticamente la presenza di parole chiave potenzialmente utilizzate per occultare comportamenti fraudolenti o transazioni illecite (es. “regalo”, “donazione”, etc.) e altri elementi che il soggetto obbligato considera potenzialmente a rischio (es. nomi di beni di lusso, acronimi di compagnie societarie estere, nomi di criptovalute).

Questo approccio di big data potrebbe consentire, in ultima istanza, di avere a disposizione un set informativo più ampio sulla base del quale rilevare anomalie, anche grazie a nuove tecniche di analisi delle reti, aggiornamento e affinamento del sistema di rating delle SOS, criteri di selezione delle segnalazioni per l'individuazione delle priorità e delle situazioni a più alto rischio, modelli previsionali per classificare in maniera autonoma, automatica (senza l'intervento umano), le segnalazioni di operazioni sospette³⁷.

In sostanza, il forte aumento del numero e della quantità di dati e informazioni per finalità antiriciclaggio rendono l'utilizzo dell'IA uno strumento molto utile, se non indispensabile.

Monitoraggio delle transazioni nel metaverso o su nft e criptovalute

Nell'attuale contesto evolutivo tecnologico il Metaverso consente alle persone di svolgere, attraverso i propri avatar, attività produttive di redditi, che, fino ad oggi, erano compiute solamente nella dimensione fisica.

E tra queste vi possono essere anche operazioni di reinvestimento di proventi illeciti, con reati di riciclaggio ed autoriciclaggio su cui lo Stato dovrebbe monitorare, con controllo del territorio anche se solo “virtuale”, a cominciare, per esempio, dalle operazioni di cessioni o locazioni di Nft regolate da *smart contracts* che quotidianamente avvengono nel Metaverso.

A prescindere dal fatto che queste operazioni si svolgono in un mondo virtuale, nessuno può dubitare che le attività economiche svolte nel Metaverso siano attività reali, così come reale è anche la remunerazione delle stesse attività sotto forma di cripto-attività o di Nft³⁸, che potranno poi essere convertiti in moneta legale e rientrare così nel mondo “reale”.

³⁷ Va considerato che la classificazione è fondamentale per l'UIF, considerando che a fronte di una dotazione di personale di circa 150-160 unità, dei quali 80-90 analisti, riceve quasi 150.000 segnalazioni all'anno.

³⁸ I *non-fungible token* (Nft), in particolare, sono token crittografici, basati sulla tecnologia della blockchain, che contengono un diritto su un bene digitale. Il possessore di un Nft acquista, nella pratica, il certificato di autenticità digitale “incorporato” nel token stesso.



Controllo specifico sui sistemi di pagamento informali ed attuazione della strategia del “follow the money”

Seguire i soldi non è sempre facile.

La misurazione dei flussi internazionali di denaro non è peraltro agevole, anche perché le statistiche ufficiali non conteggiano il flusso di rimesse che passa ogni giorno attraverso i canali informali di intermediazione, che vanno dalla consegna personale a mano durante i periodici viaggi dei migranti nel paese d'origine, all'invio tramite amici e familiari, al ricorso ad organizzazioni professionali di trasferimento finanziario non registrate, come il sistema cinese *chop* o *flying money*, quello colombiano del *black market pesos Exchange* e i sistemi *hawala* o *hundi*, tipici di Asia meridionale, Africa e Medio Oriente.

Un vero e proprio “sistema bancario parallelo” o alternativo, che rischia di mettere in crisi anche quello legale.

Nella più ampia categoria degli intermediari “a rischio” confluiscono in particolare due tipologie di operatori: quelli ufficiali e legali (come per esempio anche i money transfer), che adottano però comportamenti devianti, e quelli del tutto abusivi, che operano, cioè, al di fuori del sistema ufficiale e sfuggono completamente agli obblighi imposti dall'Ordinamento e agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo delle competenti autorità.

La richiesta di una maggiore trasparenza del mercato di intermediazione finanziaria deve quindi oggi necessariamente riguardare anche questi sistemi finanziari “paralleli”, spesso caratterizzati dall'assoluta segretezza e dalla assenza di tracce cartolari, in notevole espansione anche nell'emisfero occidentale, anche come conseguenza dell'aumento dei flussi migratori.

Un circuito bancario informale permette del resto di trasferire ingenti somme di denaro da un paese all'altro senza lasciare tracce e, soprattutto, senza trasferire effettivamente e materialmente il denaro. Peraltro, in tali contesti, il concetto di confini nazionali è del tutto irrilevante. I flussi di denaro, infatti, non vanno da uno Stato all'altro, ma piuttosto da una famiglia all'altra.

È quindi verosimile ipotizzare che detti circuiti clandestini (spesso sottratti ad ogni controllo) permettano alle organizzazioni che lo gestiscono oltre che di lucrare commissioni notevoli (naturalmente in nero), anche possibili finanziamenti ad organizzazioni terroristiche e criminali.

E, alla base di tutto, spesso, quanto alle fonti del denaro, ci sono, come detto, l'evasione e l'elusione fiscale³⁹.

³⁹ Basti pensare, ad esempio, che, con l'operazione “Cian Ba”, la Guardia di Finanza ha intercettato un colossale sistema di riciclaggio di proventi derivanti da evasione fiscale, commercio di prodotti contraffatti, illeciti doganali e sfruttamento della manodopera clandestina, che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per ben 297 imputati e al sequestro di beni patrimoniali per 47 milioni. Il sistema, basato su migliaia di trasferimenti tramite money transfer, con la complicità, secondo l'accusa, di una finanziaria di San Marino e di funzionari della Bank of China (banca presente in Italia fin dal 1996 e il cui azionista di maggioranza, attraverso la Central Huijin Investment, è lo Stato cinese), avrebbe dirottato in Cina 2,2 miliardi di euro. Per venti dei rinvii a giudizio sussisteva anche l'aggravante di



Una volta, chi si caricava i soldi in spalla per portarli in Svizzera veniva chiamato “spallone”. Anche se l’Amministrazione Finanziaria continua ancora oggi a sequestrare valigie cariche di contanti, tuttavia, in realtà, lo “spallone” moderno non ha più bisogno di viaggiare.

Il punto di partenza per un’efficace azione di contrasto deve quindi partire dall’individuare e controllare tutti i meccanismi di passaggio di risorse finanziarie (potenzialmente) sospette, anche attraverso una maggiore diffusione del senso di legalità, in grado di attrarre tali flussi finanziari nell’ambito dei canali formali del sistema bancario ufficiale.

Voluntary disclosure sui contanti

Uno degli obiettivi da perseguire nel contrasto alle reimmersione nell’economia legale di capitali derivanti da evasione fiscale è quello di sottoporli al dovuto pagamento prima che diano a chi li ha ottenuti un indebito vantaggio concorrenziale.

In tal senso, una *voluntary disclosure* finalizzata al recupero di risorse ormai “perse” (nel senso di non più rintracciabili) potrebbe dunque essere utile.

Le ipotesi di *voluntary disclosure* sul contante pongono però problemi di inquadramento concettuale, che tuttavia, senza abbandonare tout court l’idea, potrebbero essere risolti, con conseguente recupero di ingenti risorse finanziarie alle casse dell’Erario.

Vero è, del resto, che in caso di detenzione, in sé e per sé considerata, di contante o altri titoli al portatore nel territorio dello Stato italiano, non vi è alcuna violazione da sanare. Per questa ragione l’ipotesi di un pagamento per “regolarizzare” qualcosa di (almeno apparentemente) lecito, potrebbe sembrare una sorta di imposizione patrimoniale. Ma risalendo alle cause dell’“accumulo” in realtà così non sarebbe.

Il fatto è che, secondo quanto già riferito, ormai diversi anni fa, alla Camera dall’allora Procuratore Francesco Greco, ci potevano essere circa 150 miliardi in contanti chiusi nelle cassette di sicurezza in Italia e all’estero. E di quei 150 miliardi di euro un terzo circa si sarebbe trovato in Italia.

Tali numeri, peraltro, rispetto a quella ormai lontana previsione, potrebbero essere oggi notevolmente aumentati.

Ma, anche volendo riferirsi a tale previsione “minima”, ci sarebbero comunque centinaia di miliardi di euro in grado, se intercettati, di portare nelle

mafia. Insomma, non “semplici” reati finanziari, ma una vera e propria struttura criminale pronta a prosciugare il tessuto imprenditoriale. E l’operazione non è stata nemmeno la prima del genere. Già qualche anno fa c’era stata infatti un’altra operazione della Guardia di Finanza, chiamata, non a caso, “Cian Liu”, ovvero “Fiume di denaro”, che aveva messo in luce il pericoloso binomio evasione fiscale/riciclaggio. Il meccanismo era sempre lo stesso: un fiume di denaro indirizzato dall’Italia (tramite San Marino) verso la Cina, allora per quasi tre miliardi di euro, movimentato tramite società di money transfer con sub-agenzie sparse in tutta Italia.



casse erariali risorse notevoli, oltre che benefici per l'economia intera (legale) grazie alla successiva reimmissione di capitali.

Senza voluntary, del resto, per quei detentori non sarebbe più possibile usare, almeno entro i confini nazionali, il cash per comprare beni di una certa rilevanza, pena la possibilità concreta di essere oggetto di accertamento e pena anche il rischio di incorrere nel reato di autoriciclaggio.

Bisognerebbe dunque trovare una strada per tassare qualcosa (il denaro), che, in teoria, non produce reddito.

E per fare questo si potrebbe ricorrere ad uno strumento che, in realtà, esiste già da tempo nell'Ordinamento: l'accertamento sintetico. Lo scopo di tale metodologia accertativa è infatti proprio quello di individuare una capacità di spesa superiore rispetto al reddito dichiarato. E avere contanti da parte non in linea con il reddito dichiarato può ben essere un indice di capacità di spesa rilevante (ed anomalo).

Mentre dunque con l'accertamento analitico si rilevano specifiche fonti reddituali al fine di quantificare il reddito attribuibile alle stesse fonti, con il metodo sintetico, invece, si parte dalla individuazione di elementi e fatti economici diversi dalle fonti di reddito.

Fatti o indici su cui può essere fondato un accertamento sintetico sono inoltre stati anche predeterminati dal legislatore con il cosiddetto redditometro (tenore di vita, investimenti, etc.).

Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria può basarsi anche su elementi diversi da quelli tipizzati.

L'accertamento si basa in sostanza, in tali casi, sull'utilizzo di specifici elementi, non solo effettivi, ma anche figurativi.

Basterebbe dunque prevedere il contante incoerente rispetto al reddito dichiarato o al tenore di vita come indice rilevante ai fini dell'accertamento, con una presunzione legale (se hai "tot contanti" non congrui con il tuo dichiarato si presume che derivino da evasione fiscale), a cui il contribuente possa comunque opporre la prova contraria.

E avremmo risolto così uno dei problemi sopra segnalati (l'assenza di una violazione da sanare).

Si potrebbe poi prevedere che il reddito (presuntivamente) accertabile/sanabile debba essere superiore, rispetto a quello dichiarato, di almeno 1/5, ossia del 20%, stabilendo, per esempio, una regolarizzazione a costo ridotto per i contanti "emersi" fino al 20% del dichiarato (annuale) e sul resto una tassazione ordinaria, con riduzione (o esenzione) delle sole sanzioni.

Naturalmente questo è solo uno spunto, peraltro solo accennato, ma misure del genere potrebbero comunque essere un buon incentivo ad emergere. E, come detto, potrebbero portare risorse rilevanti sia ai fini fiscali sia ai fini di riutilizzo lecito in termini di investimenti, etc., utili per l'economia in generale.

Resterebbe certo il (non da poco) problema di come evitare che, attraverso una tale procedura, si facilitino anche operazioni di riciclaggio di denaro sporco



non collegato ad evasione fiscale o comunque ad illeciti di tipo amministrativo, ma a reati a maggior tasso criminogeno (droga, corruzione, estorsioni, etc.).

Questo infatti, naturalmente, non potrebbe mai essere ammissibile, non potendo tali tipi di illeciti essere “sanabili” con nessun tipo di pagamento, neppure il più alto.

Senza sminuire la pericolosità dell’evasione fiscale, se la violazione da sanare (e la ratio della misura) è fiscale, la misura di voluntary dovrebbe in sostanza, in ogni caso, mirare a poter regolarizzare solo proventi derivanti da violazioni di tale natura.

Andrebbe allora pensato, come requisito di ammissibilità alla procedura, un meccanismo di verifica della effettiva provenienza e natura dei contanti fatti emergere, magari consentendo la stessa voluntary solo in caso di effettiva e provata dimostrazione da parte del contribuente (con verifica da parte della GdF e dell’Agenzia delle Entrate) del collegamento effettivo del “nero” ad operazioni in evasione di imposta.

In pratica, una sorta di autodenuncia dell’evasione. Chi meglio del contribuente potrebbe del resto fornire la prova dell’evasione?

Anche considerato che, a quel punto, magari a fronte di “garanzie” di non accertamento per un certo periodo temporale (almeno su quegli stessi fatti autodenunciati), al contribuente converrebbe anche ammetterla, proprio per poter utilizzare proventi altrimenti difficilmente utilizzabili.

Proventi che, al tempo stesso dal lato erariale, proprio perché in contanti, si potrebbero ormai considerare sfuggiti al Fisco (con convenienza dunque anche per il Fisco a recuperarne almeno una parte).

Monitoraggio delle procedure concorsuali per evitare il loro utilizzo abusivo tramite l’immissione di capitali di dubbia provenienza

L’omologazione della transazione fiscale nell’ambito delle procedure concorsuali, se intervenuta prima della scadenza del termine per il versamento, esclude la sussistenza del reato (cfr., Cass. pen., Sez. III, Sent., 10/01/2025, n. 1043). In sostanza, l’omologa non solo consente la cancellazione dei debiti tributari, ma impatta anche sulle incriminazioni in sede penale.

L’omologazione del concordato preventivo, in data successiva a quella in cui l’inadempimento determina la consumazione del delitto, concorre infatti ad integrare una causa di non punibilità quando all’omologa fa seguito, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’integrale pagamento dell’importo stabilito nell’atto omologato.

Posto infatti che il concordato preventivo omologato ha efficacia liberatoria per l’imprenditore nei confronti di tutti i creditori, e quindi anche dell’Amministrazione finanziaria, lo stesso non può essere irrilevante ai fini dell’integrazione della causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma 1, D.lgs 74/2000.



La disposizione di cui all'art. 13 D.lgs. n. 74/2000 (come modificato dal D.lgs n. 87 del 2024, art 1), al comma 3 ter, introduce del resto una disciplina specifica dell'art. 131 bis C.p. (esclusione della pena per particolare tenuità del fatto) proprio nel contesto dei reati tributari. Il nuovo comma reca infatti un elenco di circostanze che il giudice deve valutare in modo prevalente, fra le quali spicca appunto anche lo stato di crisi del debitore.

Il problema è allora però che una valutazione troppo “morbida”, nell'ambito della procedura, dello stato di crisi (e soprattutto delle sue cause) e un'applicazione estesa dell'omologa forzosa (*cram down*) anche in caso di voto contrario dell'Amministrazione finanziaria, potrebbero gettare un colpo di spugna su pretese tributarie, magari anche definitive, e perfino su procedimenti penali, proprio grazie all'applicazione di scriminanti e cause di non punibilità.

Si rende dunque sempre più necessario, anche sotto tale profilo, un raccordo più stretto tra piano tributario, penale e concorsuale.

La disciplina del CCII (Codice della Crisi di impresa e dell'Insolvenza) è infatti molto complessa e in continua evoluzione e, laddove non gestita in modo “olistico”, potrebbe comportare una facile via di uscita sia per le obbligazioni tributarie sia per le responsabilità penali di soggetti che hanno evaso e magari anche reinvestito i proventi di tale evasione in altre attività commerciali, con ulteriori reati di riciclaggio ed autoriciclaggio, oltre che naturalmente lesione del principio di libera concorrenza, grazie all'acquisizione di un vantaggio indebito nei confronti delle società che invece le imposte hanno pagato. Vantaggio che in tali casi verrebbe perfino avallato da un Giudice nell'ambito della procedura concorsuale, magari anche con omologhe (forzose) di piani concordatari che prevedano l'intervento di terzi assuntori, solo falsamente “terzi”, che immettano nella procedura, sotto forma di finanza esterna, risorse finanziarie anch'esse frutto di attività illecite.

Insomma, un tema da non sottovalutare e contro cui approntare specifici “anticorpi”.

Monitoraggio e tassazione operazioni di high frequency trading

Le operazioni borsistiche sono sempre più spesso effettuate attraverso – e grazie a – programmi informatici basati su algoritmi, e sempre più frequentemente costruiti su intelligenza artificiale, capaci di porre in pericolo il corretto funzionamento del mercato finanziario. Tale sistema, come visto, si chiama *high frequency trading*.

Senza dimenticare che il riciclaggio e la speculazione vanno quasi sempre a braccetto, l'*high frequency trading* appare una delle “frontiere” facilmente sfruttabili da chi ha risorse finanziarie, anche illecite, da investire con facili, ulteriori, ritorni economici.



A partire dall'Italia, al fine almeno di intercettare il fenomeno e, ancor prima che disincentivarlo (dato che ha oggettivi effetti negativi di sistema⁴⁰) almeno monitorarlo, si potrebbe dunque, oltre che introdurre specifici sistemi di identificazione dei soggetti che utilizzano tali tipi di algoritmi:

- estendere il perimetro dei derivati oggetto di tassazione (inclusendo i sottostanti oggi esclusi);
- revisionare le aliquote della TTF sui derivati per evitarne l'effetto regressivo e renderne significativa l'azione disincentivante⁴¹;
- ampliare l'arco temporale considerato per l'identificazione delle operazioni ad alta frequenza (HFT) oggetto di tassazione, portandolo a 10, o almeno a 5 secondi, rispetto a 0,5 di oggi;
- rivedere il tetto del 60% tra operazioni cancellate o modificate e totali, che rischia di condurre ad un pesante sottostima del fenomeno.

Contrasto all'utilizzo della intelligenza artificiale a fini di deresponsabilizzazione penale

Sempre in tema di HFT, se l'algoritmo utilizzato incorpora componenti di intelligenza artificiale che rientrano nella definizione di "sistema AI" e la loro applicazione è qualificabile come ad "alto rischio", verranno potenzialmente applicati gli obblighi dell'AI Act, oltre ai requisiti finanziari ex MiFID II/MAR.

In un tale contesto va dunque ricordata la nuovissima circostanza aggravante inserita dalla legge sull'intelligenza artificiale (legge 23 settembre 2025, n.132) nel delitto di manipolazione del mercato ex art. 185 T.u.f., la quale potrebbe avere anche ripercussioni sull'uso degli algoritmi ad alta frequenza. Ai sensi del Regolamento (Ue) 2024/1689 ("AI Act"), i sistemi che utilizzano software di intelligenza artificiale sono infatti classificati in base al rischio di impatto negativo sui diritti fondamentali del cittadino e sui valori che reggono gli Stati democratici contemporanei. Più è elevata la rischiosità del sistema di IA, maggiormente stringenti diventano le misure adottate per eliminare o mitigare l'impatto negativo.

Oltre alla recentissima legge sull'intelligenza artificiale, del resto, anche la Consob ha pubblicato una documentazione tecnica e delle guide operative che prevedono una mappatura di obblighi per le imprese di investimento che svolgono attività di negoziazione algoritmica ad alta frequenza (HFT), laddove tra gli obblighi indicati vi è, ad esempio, anche quello rivolto alle medesime imprese di investimento di notificare alla Consob quando, in qualità di membri o partecipanti, effettuano negoziazioni algoritmiche in una sede di negoziazione italiana.

Da risolvere però in tali casi (e in casi analoghi) il tema della imputabilità, che potrebbe rendere ancora più "appetibile" (per le organizzazioni criminali) tali

⁴⁰ Si pensi alla recentissima caduta, innescata dall'escalation sui dazi Usa-Cina, dell'indice S&P 500 che tra il 2 e l'8 aprile 2025 ha perso il 10,8% in poche sedute, alimentato ed accelerato dagli scambi ad alta frequenza.

⁴¹ Come peraltro attuata proprio con la recente Legge di Bilancio 2026.



attività, laddove una delle questioni più dibattute è proprio chi debba essere penalmente responsabile per i reati che coinvolgono i sistemi tecnologici e di intelligenza artificiale: se i programmatori, i produttori, gli utenti o, addirittura, lo stesso sistema di intelligenza artificiale.

Si dovrebbe pertanto chiarire, anche normativamente, che lo strumento AI non muta i criteri penalistici di imputazione oggettiva e soggettiva delle condotte.

ALCUNI NUMERI

L'UIF (Unità di Informazione Finanziaria), a fronte di una dotazione di personale di circa 150-160 unità, riceve quasi 150.000 segnalazioni all'anno.

Il riciclaggio di denaro in Italia vale almeno l'1,5-2% del Pil, equivalenti a circa 40 miliardi di euro all'anno.

I volumi di riciclaggio ammontano al 62-70% sul valore totale delle transazioni segnalate come sospette. Le prime regioni per incidenza del riciclaggio di proventi illeciti sul Pil sono le più popolate e centrali per l'economia italiana: Lombardia e Lazio. E quelle con la presenza più radicata della criminalità organizzata, vale a dire Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Nel primo semestre del 2024 le segnalazioni antiriciclaggio aggregate mostrano un incremento rispetto al semestre precedente sia negli importi movimentati, sia nel numero di operazioni sottostanti (rispettivamente +3,3% e +1,5%).

Le comunicazioni sulle operazioni in contanti ricevute dalla UIF nel primo semestre del 2024 hanno riguardato 22,1 milioni di operazioni per complessivi 118,1 miliardi di euro, in contrazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-5,1%).

Nel primo semestre del 2025, l'Unità di Informazione Finanziaria ha registrato un incremento significativo delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), ricevendone 80.930, con un aumento del 15,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'alto volume numerico delle SOS è da attribuire, in gran parte, alla ripresa della propensione segnaletica da parte di banche e Poste, che hanno trasmesso oltre 7.700 segnalazioni in più rispetto al primo semestre del 2024. In parallelo, hanno inciso anche altri comparti: gli operatori del gioco e delle scommesse, i prestatori di servizi di pagamento comunitari e, in modo



particolarmente marcato, i prestatori di servizi per cripto-attività, che hanno quasi raddoppiato il numero di segnalazioni rispetto al periodo precedente.

81.312 segnalazioni sono state esaminate dalla UIF e trasmesse agli Organi investigativi (+16,4%). Nel corso delle analisi, la UIF ha inviato 2.945 richieste di informazioni ai soggetti obbligati, di cui il 59,2% a segnalanti diversi da quelli che avevano originariamente trasmesso la segnalazione.

La portata dell'infiltrazione criminale nell'economia italiana con evidenti fini di riciclaggio è significativa. Oltre 100.000 imprese – più del 2% del totale – risultano infiltrate durante il periodo 2001-2020. La distribuzione settoriale è molto ampia. Oltre ai settori tradizionalmente vulnerabili come costruzioni, trasporti, gestione rifiuti e attività immobiliari, la criminalità organizzata è presente in modo significativo in tutti i settori dell'economia, dal manifatturiero ai servizi professionali, dall'informazione e comunicazione alle attività amministrative e di supporto.

Oggi le operazioni ad alta frequenza (HFT) corrispondono all'80% del numero di transazioni e al 50% dei volumi totali sui mercati finanziari globali e presentano, in termini di velocità, una durata media di appena 81 microsecondi.

Gli HFT condizionano circa un terzo dell'impatto delle fluttuazioni dei prezzi e, di conseguenza, aumentano il costo della liquidità del mercato di una misura pari al 17%, in media.